Anno 1872. — Roma, Lunedì, 30 Settembre — Num. 270.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi **10**, per tutto il Regno centesimi **15**.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. **25**. Ogni altro avviso cent. **30** *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla **Tipografia Eredi Botta**:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali**.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 30 settembre 1872, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in PIEGO AFFRANCATO **e con biglietti di Banca in** PIEGO AFFRANCATO e RACCOMANDATO, **od** ASSICURATO, **debbono essere indirizzate all'** AMMINISTRAZIONE **della** *Gazzetta Ufficiale*, **in Roma, via de' Lucchesi, n. 4.**

PARTE UFFICIALE

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Udine, deliberato da quel Consiglio provinciale nelle adunanze 6, 7, 19 settembre e 6 dicembre 1870, e poscia modificato in quelle del 25 novembre 1871 e 9 luglio 1872;

Veduto il parere 15 luglio 1871 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Veduto l'art. 24 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato *F*;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento stradale per la provincia di Udine, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro;

Il Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, da registrarsi alla Corte dei conti e pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dato a Firenze, addì 10 settembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. DEVINCENZI.

Regolamento *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e vicinali della provincia di Udine.*

CAPO I.

Costruzione delle strade.

TITOLO I. — *Strade provinciali.*

Art. 1. — La costruzione di una nuova strada provinciale o di qualunque altra relativa opera d'arte non inerente all'ordinaria manutenzione, viene decretata dal Consiglio provinciale.

2. — Il Consiglio provinciale nella sua deliberazione esprimerà i dati principali della strada o dell'opera da costruirsi, come sono i punti estremi, i luoghi principali che deve attraversare, la linea ed i modi speciali di costruzione.

3. — La Deputazione provinciale dà corso alle deliberazioni valendosi all'uopo del proprio personale tecnico, amenochè il Consiglio non abbia diversamente determinato.

4. — Di regola la larghezza di ogni nuova strada non sarà minore di metri sei in pianura e cinque in montagna, contati in entrambi i casi da ciglio a ciglio e non compresi i colatori laterali. Una tale larghezza però potrà essere diminuita laddove circostanze economiche o tecniche lo consigliassero, praticando, ove occorra, qualche piazzetta di scambio dei veicoli.

5. — Le pendenze d'assegnarsi alle strade in pianura non dovranno eccedere il due e mezzo per cento, ed a quelle di montagna il cinque, salvi e riservati i casi speciali nei quali per qualche tratto se ne esigessero di maggiori; ed avvertendo per quelle di montagna che ove il tracciato si pieghi a *tourniquet*, la piattaforma sia disposta in piano o tutto al più con una pendenza che non debba mai superare il due per cento.

6. — In generale la forma del carreggiabile sarà a schiena con arquazione convessa simmetrica attorno all'asse e con freccia del quattro per cento della corda o larghezza da ciglio a ciglio. Nei casi speciali in cui il carreggiabile fosse aderente ad una pendice o ad un argine, od in cui la strada attraversi qualche abitato, potranno adottarsi a seconda delle circostanze anche le forme od a culla, o ad un solo piovente.

7. — Le scarpe della strada avranno in massima la pendenza dell'uno e mezzo di base sopra uno di altezza, per quella che discende dal ciglio del carreggiabile, e dell'uno di base per uno di altezza per l'altra di contro verso i fondi fiancheggianti, cioè meno i casi in cui peculiari circostanze potessero giustificare una minore o maggiore inclinazione.

8. — Tutta la parte armata del carreggiabile da ciglio a ciglio sarà in ghiaia od in breccia, che non dovrà presentare alla superficie sassolini più grossi di centimetri tre in diametro, nè minori di centimetri uno, meno i casi in cui speciali circostanze richiedessero una ghiaia più minuta che dovrà però sempre essere scevra di terra; la quantità della grossezza minima non potrà inoltre mai sorpassare la metà nello stesso cumulo del materiale a tale uopo approntato.

9. — I manufatti da eseguirsi lungo le strade per lo scolo delle acque, in generale dovranno essere costrutti o totalmente in murazione od a muro misto a ferro. Le costruzioni in legname saranno tollerate soltanto per i ponti sui vasti torrenti.

10. — In ogni strada la cui larghezza non sia esuberante al bisogno del transito, saranno costrutte a convenienti distanze delle banchine aderenti pel deposito delle materie da impiegarsi a manutenzione del piano carreggiabile.

11. — In ogni strada saranno indicati i chilometri di percorrenza con appositi stanti di pietra di modello uniforme, altri stanti pure di uniforme modello si avranno agli sbocchi degli abitati, ed ai punti di diramazione o di crocicchio di strade i quali additino i luoghi di direzione e di arrivo.

In egual modo saranno notate le pendenze nelle strade di montagna le quante volte ciò possa tornar d'utile avviso ai passanti. Inoltre anche negli abitati, occorrendo, saranno scritte analoghe indicazioni.

Nei siti opportuni si collocheranno cippi lapidei per determinare i limiti della proprietà stradale.

12. — I progetti redatti con le norme ora dettate e con ogni altra avvertenza suggerita dalle migliori regole d'arte, nonchè estesi con le modalità che si prescrivono al titolo III, cap. 1, verranno assoggettati dalla Deputazione provinciale al Consiglio provinciale per la dovuta approvazione e per la determinazione dei tempi e mezzi con cui sostenere la spesa.

13. — La Deputazione darà corso a questa deliberazione, osservato il disposto dell'art. 25 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

14. — All'atto della compilazione dei progetti, ed in ogni evento prima di por mano ai lavori per la costruzione delle opere dovranno seguire tutti i concerti con i possessori da espropriarsi per la cessione dei fondi e terre occorrenti; e ciò sia per amichevole accordo in base di perizia per cui si allegano i modelli 1, 2, 3, sia promuovendo l'espropriazione forzosa a norma di legge.

15. — La consegna della costruzione delle opere nuove all'assuntore della loro esecuzione, e la direzione delle stesse resta affidata all'ufficio tecnico provinciale. La consegna verrà constatata da verbale giusta il modello 4.

16. — Ogni nuova opera dovrà poi di regola essere collaudata dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale medesimo. Però per quelle il cui importo superi le lire seimila starà alla Deputazione provinciale il deliberare se creda che intervenga al collaudo uno o più consiglieri provinciali, i quali nel caso affermativo saranno pure da essa nominati; inoltre per le opere di rilevante importanza potrà nominare a collaudatore anche un ingegnere fuori dell'ufficio tecnico.

17. — Le norme sopradescritte per le nuove costruzioni serviranno anche per la progressiva sistemazione delle strade esistenti.

TITOLO II. — *Strade comunali.*

18. — La costruzione di una nuova strada comunale o di qualunque altra relativa opera d'arte non inerente alla ordinaria manutenzione, vien deliberata dal Consiglio comunale.

19. — Il Consiglio comunale nella sua deliberazione esprimerà i dati principali della strada od opera da costruirsi a base del progetto relativo che sarà affidato all'ufficio tecnico municipale ove esista, oppure ad ingegneri civili nominati dal Consiglio.

20. — Di regola la larghezza d'assegnarsi alle strade comunali in pianura non sarà minore di metri cinque, ed a quelle di montagna di quattro, ove però le circostanze economiche e tecniche non consigliassero altrimenti.

21. — Le pendenze nelle strade di pianura non dovranno eccedere il due e mezzo per cento ed in quelle di montagna il sei; salvi e riservati i casi speciali in cui per qualche tratto se ne esigessero di maggiori, e nei quali si avrà l'avvertenza di dividerle con falsi piani.

22. — S'intendono applicabili alla costruzione delle strade comunali le prescrizioni emesse ai qui precedenti articoli 6, 7, 8, 9, 10 ed 11 per le strade provinciali, colle modificazioni dovute alla minore larghezza della carriera e con la limitazione della freccia dell'arenato in ghiaja o breccia al tre per cento della larghezza da ciglio a ciglio.

23. — I progetti redatti colle norme ora dettate e con ogni altra avvertenza ora suggerita dalle migliori regole d'arte, nonchè estesi colle modalità che si prescrivono al qui seguente titolo terzo, verranno presentati alla Giunta municipale e da questa assoggettati al Consiglio comunale per la sua approvazione e pella determinazione dei tempi e mezzi con cui sostenere la spesa.

24. — I progetti verranno quindi rimessi alla Deputazione provinciale per la sua approvazione secondo la legge.

25. — In casi di osservazioni, queste saranno fatte conoscere al Consiglio comunale, che ove non trovi di uniformarvisi produrrà le proprie eccezioni, su cui la Deputazione provinciale emetterà il suo definitivo giudizio, salvo reclamo al governo del Re da prodursi entro trenta (30) giorni, giusta l'art. 397 della legge 20 marzo 1865 sopraindicata.

26. — S'intende applicabile anche alle strade comunali quanto venne stabilito qui in precedenza all'art. 14 pelle strade provinciali in riguardo ai previi convegni con i possessori di fondi da danneggiarsi.

27. — La consegna delle opere all'assuntore verrà constatata da verbale giusta il modello 4.

28. — Ogni nuova opera dovrà essere collaudata. Il collaudo sarà praticato da un ingegnere che non sia il direttore del lavoro; al sopraluogo assisterà almeno uno dei membri della Giunta municipale, e gli atti relativi dovranno essere assoggettati all'approvazione della Deputazione provinciale. Pei lavori la cui spesa non oltrepassi le lire duecento la Giunta municipale potrà prescindere dall'atto di collaudo limitandosi al certificato finale (Modello 5) ed alla liquidazione dell'ingegnere direttore accettata dall'Impresa.

29. — Le competenze degli ingegneri civili incaricati dei progetti, delle consegne, direzione e collaudi delle nuove opere stradali, verranno regolate dalla seguente tariffa:

Dieta per ogni ora di lavoro tanto al tavolo quanto in campagna, comprendendo in quest'ultima il tempo occupato in viaggi . . . L. 1 30

Simile per l'assistente che si ammette per i soli rilievi geodetici . . . . » 0 60

Vitto di una giornata impiegata fuori dell'ordinario reale domicilio tanto all'ingegnere che all'assistente . . . . » 4 00

Pella pernottazione similmente . . . » 2 00

Spese di viaggio che si accordano al solo ingegnere per ogni chilometro di reale percorrenza, computata l'andata ed il ritorno fino ai chilometri dieci di distanza, compreso il trasporto degli istrumenti » 0 50

E per ogni altro chilometro oltre i dieci 0 30

Giornata di trabuccatore . . . . . . » 2 00

Scritturazione per ogni facciata in nitido di trenta linee comprendenti 1200 caratteri compresa la carta . . . . » 0 20

Carta da disegno per la spesa effettiva.

30. — La liquidazione della specifica delle competenze contemplate al qui precedente articolo è riservata all'ufficio tecnico provinciale, che partirà dal dato di una media attività.

TITOLO III. — *Norme per la compilazione dei progetti di costruzione.*

31. — I progetti pella costruzione e sistemazione delle strade tanto provinciali che comunali saranno costituiti dai seguenti documenti:

a) Relazione spiegativa del progetto;
b) Piano della località;
c) Profilo longitudinale sull'asse del lavoro;
d) Sezioni trasversali;
e) Disegni delle opere d'arte;
f) Computi metrici della quantità di lavoro;
g) Tabella stereometrica;
h) Analisi dei prezzi per l'unità di misura;
i) Stima dell'importare dei lavori;
j) Riassunto dell'importo dei lavori ed elenco dei prezzi a base d'appalto;
l) Capitolato d'appalto;
m) Stima dei fondi da occuparsi stabilmente;
n) Prospetto riassuntivo della stima.

32. — La relazione esporrà con chiarezza e dettaglio gli studi, le ricerche e gli esperimenti fatti onde determinare il più opportuno andamento della linea, l'assegnazione delle pendenze e la disposizione e l'ampiezza degli edifizi; giustificherà i motivi delle proposte avanzate tanto per le dimensioni e le forme delle parti tutte della strada, quanto per i sistemi di costruzione, sviluppando, ove siavi il caso, i calcoli determinanti le grossezze delle opere d'arte, ed aggiungendo quant'altro potesse tornare opportuno a dimostrare la convenienza e la utilità di adottare le proposte medesime, ed a sciogliere i dubbi che potessero presentarsi a chi avesse a giudicare dei progetti dai soli documenti che la compongono; noterà infine il costo dell'opera, esponendo l'importo di stima tanto dei lavori e delle occupazioni temporanee di fondo ed altre accessorietà provvisionali, quanto dei fondi da occuparsi stabilmente

33. — Il capitolato d'appalto si dividerà in generale e speciale.

Il primo porterà le condizioni, sotto la cui osservanza dovrà essere appaltata od eseguita qualsiasi opera pubblica, determinerà il tempo entro il quale dovranno essere compiuti tutti i lavori, le penali in cui incorrerà l'appaltatore nel caso di ritardo, il termine pella collaudazione, l'epoca delle rate ed altre condizioni di pagamento.

Per la preparazione di questo si prenderanno a norma i capitoli d'appalto prescritti pei lavori affidati al Corpo Reale del Genio civile, modelli 6 e 7.

Il secondo conterrà la esposizione dettagliata di tutte le opere contemplate dallo speciale progetto, le norme da aversi nella esecuzione delle stesse e tutte le condizioni tecniche da imporsi allo appaltatore.

34. — Il riassunto dell'importo dei lavori servirà per le opere da appaltarsi a corpo, e presenterà l'indicazione d'ogni specie di lavori colla quantità totale e l'importo totale per ciascuna delle stesse, giusta la stima.

L'elenco dei prezzi valerà invece per i lavori appaltati a misura e le somministrazioni per le opere ad economia, e porterà i prezzi unitari in base dei quali, sotto riduzione proporzionale alla delibera all'asta, saranno pagati i lavori e le somministrazioni medesime.

35.— Il piano della località sarà desunto dalla mappa del catasto e da speciali rilievi di campagna, in iscala non minore da uno a duemila, ovvero da 1 a mille, secondo le speciali condizioni del progetto.

La configurazione del terreno sarà rappresentata col mezzo di curve orizzontali o di tratte a penna o di tinte.

La direzione dei corsi d'acqua s'indicherà con una o più freccie, e parimenti con una freccia la direzione del meridiano.

Allorquando si tratti di una strada che percorra una vallata soggetta ad inondazioni, s'indicherà sul piano il limite di queste.

Si segneranno con numero le quote od altezze di livello del terreno necessarie a giustificare la scelta delle linee del progetto riferite al livello del mare, se è possibile, ovvero ad altro convenzionale.

Ove il piano fosse diviso in più fogli, o si avesse a presentare il confronto fra più linee molto estese, si aggiungerà un piano generale in iscala non minore di uno a ventimila. Vi verranno poi applicati i numeri mappali che contrortodistinguono le varie particelle del terreno, ed il tutto verrà illustrato in modo da porgere una idea esatta delle condizioni tanto della località, quanto dell'opera. Se in qualche tratto del progetto, condizioni speciali renderanno necessarie indicazioni minute per far conoscere in modo preciso le opere proposte, si presenterà un piano separato per quel tratto in iscala non minore di uno a cinquecento.

Le linee del progetto medesimo saranno a tinta rossa; e se si avesse a paragonare vari andamenti, le linee relative, si distingueranno con altrettanti colori diversi.

36. — Il profilo longitudinale sull'asse dell'opera sarà delineato per le estese con scala eguale a quella del piano e con la scala decupla pelle altezze. Le sue ordinate si eleveranno sopra una orizzontale rappresentante il livello del mare od altro convenzionale qualunque.

L'andamento del terreno rilevato con tutti i suoi accidenti vi verrà designato a nero, la linea del profilo della nuova strada e la superficie dei rilevati lo sarà a rosso, la superficie degli sterri a giallo ed analogamente le corrispondenti cifre.

Le ordinate si marcheranno con un numero progressivo, vi si noteranno le estese sia da sezione a sezione, sia per tronco, e tutte le pendenze tanto assolute per estesa totale, quanto ragguagliate per cento.

Vi si designeranno pure a nero i manufatti, le strade, gli argini, i fondi d'alveo e capistabili qualunque che vengono ad incontrarsi e che si saranno battuti per norma di studio e di tracciato; e a rosso le opere d'arte proposte; non omettendo infine quanto altro potesse valere a far riconoscere la convenienza ed individuare dettagliatamente sul fondo la linea proposta.

37. — Le sezioni trasversali verranno marcate con numero progressivo e delineate in scala di uno a duecento, indicando sempre a tinta nera il profilo rilevato e le corrispondenti cifre, e ponendo a rosso le linee e cifre del progetto. Anche in queste si potrà denotare a tinta rossa la superficie di rialzo ed a giallo quella d'escavo.

Ove però le materie a smuoversi presentassero qualità di molto diverse in luogo dell'unica tinta a giallo se ne impiegheranno quelle tante necessarie ad indicare le distinzioni dovute.

38. — I disegni delle opere d'arte verranno delineati in iscala dell'uno a cento, e rappresenteranno la pianta, i prospetti e gli spaccati dei manufatti a costruirsi, aggiungendo, ove sia del caso, quei disegni particolari e quelle sagome in grande scala che fossero necessarie a far conoscere esattamente le forme e la costruzione dell'opera.

Vi si segneranno le varie altezze di pelo delle acque magre, medie e di massima piena, con riferimento agli idrometri esistenti; come pure la qualità del terreno su cui si elevano.

Presenteranno anche a numeri le dimensioni di ogni dettaglio.

39. — I computi metrici dei lavori saranno divisi in tante parti quante sono le categorie degli stessi, ed avranno forma appropriata a ciascuno. Per i movimenti di materia esporranno il calcolo delle aree di ogni sezione, e ciò distintamente per ognuna delle qualità di terreno che in queste fossero rappresentate; quindi per ogni singolo tratto da una sezione all'altra successiva daranno gli analoghi volumi e la distribuzione ed il trasporto dei medesimi. Per le opere d'arte ed i lavori diversi conteggieranno e classificheranno il quantitativo di ogni dettaglio. La tabella stereometrica indicherà i quantitativi degli sterri e dei riporti di materia, e si dividerà in capisaldi in relazione ai quantitativi stessi.

Riguardo alle occupazioni stabili di terreno, i computi, procedendo da sezione a sezione, riceveranno la quantità di area di ciascuna particella mappale che andrà racchiusa dalle linee del progetto.

40. — Alle analisi dei prezzi per l'unità di misura si premetterà una tabella giustificativa dei prezzi elementari che si stabiliscono pei materiali, pelle giornate di operai pei mezzi di trasporto e pelle macchine occorrenti ai proposti lavori.

Esse poi si compileranno con dettaglio sia di quantità di materiale, sia del tempo di occupazione. Verranno classate per categoria di lavoro e numerate progressivamente.

41. — La stima dell'importare dei lavori presenterà separatamente le opere che fossero da appaltarsi in via assoluta da quelle che lo fossero a misura; ed il corrispettivo per lo stabilimento di cantieri ed altro e delle occupazioni temporanee di fondo pure da accollarsi all'impresa.

Le due prime parti si estenderanno classando i lavori per categoria, traendo le quantità degli stessi dai computi metrici e valutandoli con prezzi unitari determinati dalle analisi relative.

L'altra offrirà la perizia dei compensi con riguardo allo stato e grado residuo dei materiali e dei fondi ad opera compiuta.

42. — La stima dei fondi da occuparsi stabilmente si redigerà separatamente e con ogni dettaglio per ogni singola proprietà a danneggiarsi che progressivamente s'incontra lungo la linea della nuova strada. Avrà a riassunto l'elenco richiesto dall'art. 24 legge 25 giugno 1865 sulla espropriazione per causa d'utilità pubblica, ed in cui di rincontro al nome e cognome dei proprietari ed alla designazione sommaria dei beni da espropriarsi diviso per tronco e per mappa censuaria, sia indicato il prezzo calcolato che si offre per la loro espropriazione. In questo elenco si è lasciato uno spazio conveniente onde potervi annotare i compensi definitivi, sia che ciò avvenga per amichevole accordo, sia promuovendo la espropriazione forzosa giusta la legge suddetta.

43. — Ove si avesse solamente a preparare un progetto di massima o di avviso, si ommetteranno i documenti di cui agli art. 33, 39, 40 e 42 e tutti i maggiori dettagli anche negli altri; supplendo opportunamente nella relazione spiegativa e nella stima dei lavori, articoli 32 e 41.

CAPO II.

Manutenzione delle Strade.

TITOLO I. — *Strade provinciali.*

44. — Alla manutenzione e conservazione delle strade provinciali inscritte nell'apposito elenco, o di qualunque altra relativa opera d'arte provvede obbligatoriamente la provincia. Pei soli tratti delle stesse che traversano l'abitato di città o villaggi, giusta l'art. 41 della legge 20 marzo 1865 sopracitata provveggono i comuni rispettivi, limitandosi per essi la provincia a corrispondere una indennità annua pari alle spese di un tronco contiguo di eguale lunghezza fuori dell'abitato posto in condizioni analoghe.

45. — La provincia provvede alla manutenzione mediante il proprio ufficio tecnico, l'opera di stradini stabili ed appalto. Si esclude però il metodo degli appalti a prezzo assoluto o canone fisso ed invariabile, e si prescrive quello delle forniture a prezzi unitari tanto pelle ghiaie e breccie e qualunque altro materiale od opera occorrente, quanto pei ristauri e risarcimenti necessari alla conservazione delle opere d'arte.

46. — Ad ogni stradino verrà assegnato un tronco di strada la cui lunghezza sia determinata in relazione alle circostanze speciali. Nel tronco stesso lo stradino dovrà disimpegnare tutte le cure di ordinario buon governo, quali sono il rimuovere il fango e la polvere, l'impiego delle ghiaie, la conservazione della carriera, dei cigli e delle scarpe, lo spurgo delle cunette e lo sgombro degli interramenti dei manufatti. Si occuperà egualmente dell'espurgo delle nevi ed in qualunque altra opera od emergenza pel cui eseguimento occorresse la aggiunta di mezzi straordinarii.

47. — Gli appalti si fanno per un triennio, ed essendo i medesimi limitati alle sole forniture, la responsabilità dell'appaltatore è limitata alle stesse; questi d'altronde non avrà ingerenza alcuna sui lavori, nè gli stradini saranno da lui minimamente dipendenti.

48. — Gli appaltatori saranno obbligati a somministrare le forniture in quelle qualunque quantità, tempi e punti della strada, come gli verrà di volta in volta ordinato, tenendosi conto soltanto delle quantità e qualità delle somministrazioni e facendone seguire la valutazione con i prezzi unitari convenuti ed espressi nel loro elenco formante parte del contratto; ovvero se non fossero preavvisati con quelli che con norme analoghe saranno determinati dall'ingegnere direttore della manutenzione ed approvati con le liquidazioni in cui avranno a figurare.

49. — Le cave per la estrazione delle ghiaie o breccie vengono additate nel progetto di manutenzione. In quanto occorra un compenso di fondo, questo viene posto a carico dell'appaltatore, e nelle analisi del prezzo unitario verrà esposto soltanto un medio tanto per l'indennizzo del fondo, quanto pei trasporti.

Però ove l'appaltatore potesse offrire la prova di avere incontrato od invincibile opposizione o domande eccessive ed irrazionevoli per parte dei proprietari alla cessione dei fondi sui quali esistono le cave e ciò entro il limite di una massima estensione di territorio o distanza che verrà espressa nel contratto, la stazione appaltante sarà in obbligo di prestargli assistenza, provocando anche l'autorizzazione per l'espropriazione coattiva.

50. — Le ghiaie o breccie, di massima, saranno vagliate, scevre da sabbia od altre sostanze eterogenee, con sassolini della grossezza non maggiore di tre centimetri di diametro e non minori di uno, meno i casi in cui speciali circostanze richiedessero una ghiaia più minuta che dovrà però sempre essere scevra da terre e con l'avvertenza che la quantità di grossezza minima non superi la metà di ogni cumulo.

51. — In massima, eccetto qualora si tratti di una generale rimonta, sono assolutamente proscritti gli spargimenti generali della ghiaia o breccie sulla carriera stradale. Queste materie dovranno impiegarsi soltanto a norma degli speciali bisogni, vale a dire solamente dove e quando si appalesino delle carreggiate o depressioni e nella sola quantità bastante a rimettere il disordine, premettendo quelle operazioni che avuto riguardo allo stato attuale della massicciata, facilitano la presa delle materie medesime.

52. — Lo sgombro delle nevi coi mezzi straordinari, cioè sia con la mano d'opera di un conveniente numero di braccianti in sussidio degli stradini, sia con lo slittone, a seconda o l'uno o l'altro si trovano preferibili in forza delle peculiari circostanze dei luoghi e per la maggiore economia, si praticherà allora soltanto che la neve caduta raggiunga l'altezza di centesimi 20 di metro, ritenuto che l'apertura dello sgombro non abbia a superare i metri 3 50 di larghezza, aggiungendovi però da 40 a 40 metri delle piazzette di scambio a miglior comodo dei transeanti, e ad ogni dieci metri le cunette trasversali per lo scolo delle acque.

53. — Lo sfalcio delle erbe crescenti sulle ciglia e le scarpe è riservato all'uso di cui l'articolo 94, capo terzo del presente.

54. — I progetti di manutenzione saranno composti dalle seguenti pezze:

a) Relazione motivata del progetto;
b) Descrizione della strada;
c) Capitolato d'appalto;
d) Elenco dei pezzi a base d'appalto;
e) Computo della quantità dei lavori;
f) Analisi dei pezzi per l'unità di misura;
g) Stima dell'ammontare dei lavori.

Per il capitolato si allega il modello 8.

Nella preparazione delle altre pezze si seguiranno i criteri analoghi a quelli esposti al titolo terzo del capo I.

55. — La spesa preventivata per le manutenzioni sarà assoggettata alle deliberazioni del Consiglio provinciale.

56. — Non potrà verificarsi nessuna misurazione di forniture prima che l'ufficio tecnico non ne abbia dato partecipazione alla Deputazione provinciale ed avuto riscontro se o meno essa crede delegare ad assistenti taluno dei consiglieri provinciali.

Riguardo all'appaltatore, lo si dovrà regolarmente invitare almeno otto giorni prima, seguita la quale pratica, il risultamento della misurazione sarà tenuto obbligatorio per esso anche senza il di lui intervento.

Ogni misurazione dovrà essere comprovata da un processo verbale in due esemplari, l'uno per la stazione appaltante, l'altro per l'appaltatore.

57. — Le misurazioni delle ghiaie si effettueranno coi metodi geometrici come al modello 9.

58. — La liquidazione delle forniture, meno il caso di circostanze straordinarie per le quali convenisse diversamente, seguirà una volta all'anno.

Ove si avesse ecceduto i limiti preavvisati la Deputazione provinciale dovrà riferire al Consiglio provinciale per ottenervi la sanatoria.

TITOLO II. — *Strade comunali.*

59. — La manutenzione e conservazione delle strade comunali comprese negli appositi elenchi, e di tutte le altre relative opere d'arte sono obbligatorie ed a rispettivo carico dei comuni.

I comuni dovranno egualmente provvedere a quei tratti di strada provinciale che percorrono gli abitati, giusta l'articolo 44 del presente e salva la riduzione ivi espressa.

60. — Le comuni provvederanno alla manutenzione e conservazione delle strade medesime mediante un ingegnere civile e quel numero di stradini stabili che verrà determinato dai Consigli comunali e per via di appalto delle forniture, osservate le disposizioni dell'articolo 128 della legge comunale e provinciale.

61. — Le prescrizioni e norme espresse negli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 e 57 del presente si intendono ripetute anche per le strade comunali con la sola avvertenza riferibilmente all'articolo 52 che le nevi dovranno essere sgombrate coi mezzi straordinari ivi indicati allorquando l'altezza della caduta raggiunga i 25 centimetri.

62. — Lo sfalcio delle erbe crescenti sulle ciglia e scarpe stradali sarà praticato nei tempi e modi che non pregiudicano lo scolo delle acque e la consistenza delle scarpe e del corpo stradale, ed il prodotto sarà utilizzato nella maniera che stabilirà il Consiglio comunale.

63. — I progetti di manutenzione preparati con le norme stesse dell'articolo 54 del presente verranno assoggettati in quanto risponda la spesa alle deliberazioni del Consiglio comunale.

64. — Alla verificazione della misurazione delle forniture dovrà sempre intervenire almeno uno dei membri della Giunta municipale.

L'appaltatore dovrà esservi regolarmente invitato almeno otto giorni prima, che se dopo tale invito egli non intervenisse, il risultamento della misurazione sarà egualmente tenuto come obbligatorio per la sua parte.

65. — Le liquidazioni delle forniture, meno il caso di circostanze straordinarie per le quali convenisse diversamente, seguiranno una volta all'anno. Basterà che riportino l'approvazione della Giunta Municipale ove non eccedano i limiti preavvisati, ma dovranno subire le discipline prescritte pei progetti ove le oltrepassassero.

CAPO III.

Sorveglianza delle strade.

TITOLO I. — *Strade provinciali.*

A. — Disposizioni generali.

66. — La sorveglianza ed il controllo delle manutenzioni delle strade provinciali è data all'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale sotto la dipendenza della Deputazione provinciale ed uniformandosi alle prescrizioni del presente regolamento.

67. — La direzione delle medesime sarà affidata agli ingegneri dell'ufficio tecnico e verrà sistemata in riparti secondo l'estesa delle linee di strada provinciale classificate.

68. — Nella direzione gl'ingegneri di riparto verranno sussidiati da quel numero di assistenti e di misuratori tecnici stradali che sarà richiesto dal bisogno.

69. — Ogni strada avrà un conveniente numero di stradini stabili soggetti all'ingegnere direttore e suo assistente, affatto indipendenti dagli appaltatori delle forniture.

Il tronco di strada affidato ad ognuno dei medesimi a seconda delle peculiari condizioni varierà fra i 4 e 5 chilometri.

B. — Ingegnere capo.

70. — L'ingegnere capo, con atto d'ufficio e d'accordo con la Deputazione provinciale, stabilisce i riparti stradali ed li assegna a quelli degl'ingegneri da lui dipendenti che crede i più opportuni a sostenere la direzione e la sorveglianza.

71. — L'ingegnere capo dirige lo studio dei progetti ed esercita la sorveglianza sulla esecuzione delle opere tutte che vengono fatte per conto della provincia, e che mirano sia alla costruzione e miglioramento, che alle riparazioni e conservazione della strada ed opere inerenti. Spetta allo stesso di dare agli ingegneri ed altri impiegati da lui dipendenti tutte quelle istruzioni che occorrono perchè essi possano soddisfare alle incombenze rispettivamente loro assegnate.

72. — Visita i tronchi stradali e le opere relative d'arte qualora ne emerga il bisogno, previo l'assenso della Deputazione provinciale.

73. — Rivede tutte le perizie, i conti preventivi e consuntivi, e le liquidazioni dei conti dei fornitori redatti dall'ingegnere direttore, e col proprio voto li trasmette alla Deputazione provinciale.

74. — Entro il mese di agosto di ogni anno deve presentare alla Deputazione provinciale il sommario preventivo delle opere di manutenzione delle strade provinciali per norma della compilazione del bilancio della provincia.

75. — L'ingegnere capo ha una responsabilità complessiva inerente alla sopraintendenza che egli deve esercitare per garantire il risultamento delle opere.

C. — Ingegneri direttori.

76. — L'ingegnere direttore dipende direttamente dall'ingegnere capo, riferendo con rapporto bimestrale sulla condizione delle linee affidategli, sull'adempimento o meno degli appaltatori ai loro obblighi e sugli eventuali bisogni delle strade ed opere relative d'arte. Ad ogni evenienza straordinaria parteciperà l'emergente, proponendo le misure da adottarsi, notando il più o meno d'urgenza, e riferendo su quelle che non ammettendo dilazione fossero anche state attivate.

77. — Dirige tutti i lavori di manutenzione in conformità delle migliori regole d'arte; è responsabile della regolarità e buona esecuzione degli stessi, nonchè dell'osservanza del presente regolamento.

78. — È obbligato visitare le strade soggette alla sua dipendenza le quante volte le esigenze del servizio lo richiedano, ottenendo il previo assenso dall'ingegnere capo, il quale è obbligato a tenere un esatto registro di tutte le trasferte eseguite a base della liquidazione delle competenze.

79. — Ogni qualvolta occorre all'ingegnere direttore di assumere operai straordinari deve darne pronto avviso per la opportuna controlleria all'ingegnere capo, quindi ne compila il ruolo nominale, che colla relazione bimestrale viene prodotto all'ufficio tecnico, trattenendone una copia presso di sè per unirla a suo tempo alla liquidazione che annualmente in via regolare dev'essere prodotta.

80. — Entro la prima quindicina di agosto di ogni anno redige il preventivo della spesa occorrente per l'anno successivo, giusta modelli 10, 11, 12, onde l'ingegnere capo possa produrne il preventivo sommario pei bilanci della provincia entro il termine prescritto dall'articolo 74.

81. — Procede colle norme dell'art. 56 alla misurazione delle ghiaie o breccie ed al riscontro delle opere eseguite a base dell'annuale liquidazione e premette all'uopo gl'inviti relativi.

82. — Produce mensilmente lo stato di servizio degli stradini a base del mandato da emettersi a favore degli stessi dalla Deputazione provinciale pel pagamento del loro salario. Tale mandato verrà staccato a nome dell'ingegnere capo, il quale ritirate le regolari quitanze di ogni singolo individuo addetto al servizio stradale farà loro pervenire il corrispondente avere.

83. — Vigila affinchè l'assistente e gli stradini adempiano al loro dovere, informa sul servizio degli stessi, ne promuove il licenziamento in caso di mancanze proponendo per le sostituzioni nei limiti dei seguenti articoli 85 e 95 del presente. Partecipa ed informa su tutte le contravvenzioni che avessero luogo a lume della procedura che dovrebbe incamminarsi.

84. — Non potrà fare eseguire alcun lavoro non contemplato dal progetto approvato di manutenzione senza il superiore assenso, nè oltrepassare i limiti assegnati nel preventivo pella somministrazione dei materiali, e di ogni altro articolo riferentesi alla manutenzione per modo che la spesa annua non ecceda la preavvisata.

D. — Assistenti tecnici.

85. — La nomina degli assistenti tecnici stradali stabili viene assoggettata e regolata con le stesse norme che reggono la nomina del personale dell'ufficio tecnico provinciale.

Sopra proposta però dell'ingegnere capo, la Deputazione può assumere le quante volte se ne dimostri il bisogno degli assistenti tecnici provvisori, cioè a tempo indeterminato, i quali dovranno essere licenziati tostochè la loro spesa non sia ulteriormente richiesta dal servizio stradale.

86. — L'assistente tecnico deve conoscere il metodo pratico di manutenzione stradale adottato, possedere una pratica esperienza di costruzioni in genere, essere capace di assistere l'ingegnere direttore nei rilievi geodetici, avere abilità nel disegno di opere di costruzione e saper tenere con esattezza il registro di quanto occorre alla manutenzione stradale.

L'assistente sarà assoggettato preventivamente ad un esame riferibile alle materie sopraccennate, il quale sarà tenuto presso l'ufficio tecnico provinciale.

87. — In ogni giorno non festivo nelle ore di lavoro degli stradaiuoli ed anche nei festivi al caso di necessità, l'assistente deve trovarsi lungo le strade del riparto per far eseguire e sorvegliare le opere sia ordinarie che straordinarie ingiunte dall'ingegnere direttore. E meno il caso che dall'ingegnere stesso non sia comandato a qualche speciale sorveglianza continua, dovrà almeno ogni quindici giorni percorrere tutte le strade del riparto medesimo, fermandosi nei singoli tronchi a seconda dei bisogni.

88. — Rileva i difetti esistenti, ordina agli stradini stabili di ripararli qualora sia di ordinario buon governo, in caso diverso ne prende nota e produce tosto un rapporto all'ingegnere direttore; constata le contravvenzioni alla polizia stradale che venissero eventualmente commesse, redigendone i protocolli prescritti dalla legge.

89. — Compila e rassegna all'ingegnere direttore i ruoli nominativi delle opere impiegate e le polizze settimanali tenendo presso di sè il settimanale in corso, e periodicamente ogni quindici giorni presenta all'ingegnere stesso un rapporto delle strade e relative opere d'arte sui lavori in corso e sulla condotta ed attività degli stradini.

90. — Custodisce gli utensili ed attrezzi che gli venissero confidati e ne è responsabile.

91. — In nessun caso può assumere lavoratori straordinari ed ordinare somministrazioni all'appaltatore senza un ordine regolare dell'ingegnere direttore.

92. — Il suo domicilio sarà fissato dall'ingegnere capo a seconda che meglio crederà corrispondere alle esigenze del servizio.

93. — È obbligato a mantenere un mezzo di trasporto a sua disposizione.

94. — Per le sue prestazioni, oltre le corrisponsioni annue fissate dalla pianta già adottata dal Consiglio, godrà il beneficio del taglio delle erbe.

E. — Stradini.

95. — Lo stradino stabile si considera come semplice giornaliero, verrà assunto dalla Deputazione provinciale in base a concorso corredato:

a) Della prova di buona condotta;
b) Di essere esente da condanne criminali e contravvenzioni in sede giudiziaria;
c) Di avere soddisfatto ai doveri di coscrizione;
d) Di saper leggere e scrivere.

Verrà confermato in via stabile dopo un tirocinio lodevole di un triennio, e potrà essere licenziato dalla Deputazione provinciale da sè o dietro proposta dell'ingegnere.

96. — Lo stradino dipende immediatamente dall'ingegnere di riparto e dall'assistente tecnico stradale, ha l'obbligo di prestare lungo il tronco di strada assegnatogli continuo servizio in tutti i giorni, meno i festivi, ed anche in questi nel caso di necessità, con l'orario degli operai giornalieri, avvertendo però che dovrà rimanere sulla strada anche nelle ore di riposo di giorno onde trovarsi pronto ad ogni occorrenza di servizio.

97. — Non potrà mai impiegarsi in nessuna opera che sia estranea alla manutenzione, nè essere comandato da estranei alla dirigenza di questa.

98. — Ogni stradino deve mantenersi provveduto a proprie spese di scope per la spazzatura della polvere, di badile, carruola, raste di ferro, rastello a denti di ferro, picco a punta e zappa e molinello con cordone; nonchè del distintivo uniforme di cappello e placca con numero progressivo, giusta il modello che sarà conservato presso l'Ufficio tecnico provinciale.

Per gli altri utensili ed attrezzi di cui lo si desiderasse provveduto, egli verrà fornito a spese dell'amministrazione e ne sarà responsabile però con abbuono del deperimento in causa dell'uso pei lavori prescrittigli lungo la strada.

99. — Incombe ad ogni stradino la esecuzione manuale di tutti i lavori riferibili alla manutenzione ordinaria lungo il tronco di strada assegnatogli, occupandosi:

a) A spazzare o scopare la polvere;
b) A togliere il fango;
c) A sgombrare le nevi;
d) Ad appianare e riempiere con ghiaia le carreggiate e le depressioni che si manifestassero sul piano stradale;
e) A raccogliere i sassi isolati che esistessero lungo il piano stradale, depositandoli sui margini in piccoli cumuli onde valersene all'uopo;
f) A procurare il libero sfogo alle acque scorrenti nei fossi e cunette laterali alle strade;
g) A levare e sradicare l'erba che fosse eventualmente cresciuta sul piano stradale;
h) A conservare la continuità, l'allineamento ed il parallelismo e la livellazione dei cigli;
i) A conservare la regolarità delle scarpe;
l) A tenere sgombri da interrimenti e perfettamente ufficiosi i tombini ed altri manufatti servienti al passaggio delle acque.

Si presterà egualmente per ogni altra opera od emergenza pel cui eseguimento occorresse l'aggiunta di mezzi straordinarii.

100. — Veglierà alla conservazione di tutte le opere d'arte, paracarri, piantagioni od altro esistenti lungo il tronco assegnatogli, od al pieno adempimento di tutte le leggi di polizia stradale, impedendo il pascolo sui cigli e le scarpe, il trasporto e strascico di oggetti pesanti lungo la strada, l'ingombro qualunque anche temporaneo della carriera ruotabile, e facendo conoscere prontamente all'ingegnere direttore ed all'assistente tecnico i disordini che avvenissero.

101. — Ogni stradino deve prestare aiuto ed assistenza gratuita in caso di bisogno ai viaggiatori.

102. — Dovrà avere il suo domicilio lungo il tronco di strada assegnatogli od in prossimità allo stesso dietro consenso dell'ingegnere direttore sull'opportunità riconosciuta del detto domicilio.

103. — Quando a cagione di malattia o per ottenuto permesso, o per qualche altra circostanza non possa prestare il suo servizio, dovrà sostituire in sua vece persona avente i necessari requisiti. In caso di malattia di oltre dieci giorni regolarmente provata, la mercede del sostituto sarà corrisposta dalla provinciale amministrazione. Ove la malattia eccedesse i tre mesi, sarà sospeso il soldo e sostituito stabilmente.

104. — A corrispettivo della sua opera lo stradino riceverà il salario mensile posticipato di lire 35 00. Nel caso di straordinarie prestazioni l'ingegnere direttore potrà proporre a favore dello stradino quella motivata rimunerazione che credesse opportuna e sulla cui concessione spetterà alla Deputazione provinciale il decidere.

105. — Per le prestazioni fuori della sede di ufficio degli ingegneri ed assistenti tecnici provinciali, questi riceveranno un compenso sulla base di specifiche liquidate mensilmente a norma della tariffa che segue:

I. — Trasferte.

Per la percorrenza di un chilometro, computata l'andata ed il ritorno per i primi dieci chilometri di distanza:

a) Per l'ingegnere capo . . . . L. 0 50
b) Per l'ingegnere di riparto . . . . » 0 50
c) Per gli ingegneri praticanti . . . » 0 50

Simile per ogni chilometro oltre i dieci:

a) Per l'ingegnere capo . . . . L. 0 30
b) Per gli ingegneri di riparto . . . » 0 30
c) Per gli ingegneri praticanti . . . » 0 30

Per le percorrenze lungo le ferrovie un posto di seconda classe, abbuonata la percorrenza fino alle stazioni.

II. — Diete.

Per ogni giornata di lavoro fuori della sede d'ufficio:

a) Per l'ingegnere capo . . . . L. 8 00
b) Per gli ingegneri di riparto . . . » 6 00
c) Per gli ingegneri praticanti . . . » 5 00
d) Per gli assistenti tecnici per ogni giornata di lavoro richiesto da opere straordinarie ed in base all'autorizzazione dell'ingegnere capo . . . . » 3 00
e) Per una giornata di trabuccatore » 2 00

TITOLO SECONDO. — *Strade comunali.*

A. — Disposizioni generali.

106. — Alla sorveglianza della manutenzione delle strade comunali si presteranno le Giunte Municipali, libero ad esse di valersi dell'opera di ingegneri civili.

Più comuni con termini potranno anche unirsi in consorzio ed affidare la sorveglianza delle loro strade ad un solo ingegnere.

107. — Ogni comune avrà quel numero di stradini stabili che verrà determinato dal Consiglio comunale, soggetti alla Giunta Municipale e totalmente indipendenti dagli appaltatori delle forniture.

B. — Ingegnere direttore.

108. — Nel caso del concorso contemplato dall'articolo..... la nomina dell'ingegnere direttore viene fatta dai rispettivi Consigli comunali a maggioranza assoluta di voti dietro concorso.

109. L'ingegnere direttore durerà nel suo ufficio per tre anni ed è rieleggibile. Però in caso di comprovato negligente servizio può essere licenziato anche durante il corso del triennio per deliberazione dei Consigli comunali.

110. Al principio del primo triennio l'ingegnere direttore deve compilare la descrizione sommaria dello stato e grado in cui si trovano tutte le strade e relative opere d'arte del comune o consorzio affidatogli. Tale descrizione riconosciuta sopraluogo dalle Giunte Municipali rispettive, verrà allegata all'atto di consegna che verrà fatta all'ingegnere medesimo. Riscontrata al termine del triennio o le quante volte avesse a succedere altro ingegnere nella Direzione servirà agli atti di consegna successivi.

111. — Dirige i lavori di manutenzione in conformità delle migliori regole d'arte; è responsabile della regolarità e buona esecuzione degli stessi, nonchè della osservanza del presente regolamento.

112. — È obbligato a visitare le strade soggette alla sua dipendenza almeno una volta per ogni mese, ed in massima le quante volte le esigenze del servizio lo richiedono.

113. — Procede con le norme dell'articolo 64 alla misurazione delle ghiaie ed al riscontro delle opere eseguite a base dell'annuale liquidazione e premette all'uopo gl'inviti relativi.

114. — Per l'esecuzione dei lavori urgentemente reclamati dovrà ottenere la previa autorizzazione dalla Giunta municipale, la quale sotto sua responsabilità (è ritenuta ferma anche la responsabilità dell'ingegnere direttore) dovrà nelle disposizioni mantenersi nei limiti del necessario giustificando sempre l'urgenza.

115. — Produce mensilmente lo stato di servizio degli stradini a base del mandato a favore degli stessi da emettersi nelle proporzioni assegnate dalle rispettive Giunte municipali.

116. — Invigila affinchè gli stradini adempiano al loro dovere; informa sul loro servizio, e nei casi di mancanza ne promuove presso le Giunte municipali il loro licenziamento; proponendo per le sostituzioni.

117. — Ogni qualvolta occorra di assumere operai straordinari ne dà previo avviso alle Giunte municipali, fa compilare i ruoli nominali dallo stradino, il quale di settimana in settimana ne rassegna una copia alle Giunte medesime e l'originale all'ingegnere direttore per essere unito a suo tempo alle liquidazioni da redigersi giusta l'articolo 65 del presente regolamento.

118. — Ispeziona i ruoli tenuti dai rispettivi stradini e nelle sue visite verifica il controllo di tutte le opere e forniture a mano a mano che si eseguiscono, e mensilmente produce alle Giunte municipali interessate lo stato di situazione delle opere medesime.

119. — Rileva i difetti che esistono e vanno dimostrandosi, ordina agli stradini di ripararli in quanto stieno nei limiti delle cure di ordinario buon governo, ed in caso diverso ne prende nota pei provvedimenti previsti dal presente regolamento.

120. — Constata in persona od a mezzo di rapporti degli stradini le contravvenzioni alle discipline di polizia stradale, e provvede alla denuncia a norma di legge.

121. — Entro la prima quindicina di agosto di ogni anno prepara separatamente per ogni comune il preventivo della spesa occorrente per l'anno successivo e lo presenta alle Giunte municipali rispettive, onde nel caso che varii comunque da quello della precedente annata, sia preso a norma nella compilazione del bilancio del comune e per ogni pratica ad esso spettante.

122. — Lo stipendio dell'ingegnere direttore sarà determinato dai Consigli dei comuni consorziati nella stessa deliberazione per la costituzione del Consorzio.

C. — Stradini stabili.

123. — Lo stradino stabile si considera come semplice giornaliero e verrà assunto dalla Giunta municipale sentito previamente il voto dell'ingegnere direttore ove esiste ed in base a concorso corredato:

a) Della prova di buona condotta;
b) Della prova di essere esente da condanne criminali e contravvenzioni in sede giudiziaria;
c) Della prova d'aver soddisfatto ai doveri coscrizionali;
d) E della prova di saper leggere e scrivere.

Verrà confermato in via stabile dopo un tirocinio lodevole di un triennio, e potrà essere licenziato dalla Giunta municipale da sè e dietro proposta dell'ingegnere.

124. — L'estesa del tronco o dei tronchi di strada da affidarsi alle cure di ogni stradino sarà in via provvisoria stabilita dall'ingegnere direttore d'accordo con le rispettive Giunte comunali e definitivamente fissata dopo un anno di prova.

125. — S'intendono applicabili agli stradini stabili in servizio dei comuni tutte le disposizioni espresse per quelli delle strade provinciali agli articoli 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 e 105.

126. — Le disposizioni contenute nel presente regolamento riguardo alle strade comunali da aprirsi o sistemarsi, sono relative a quelle la cui costruzione e sistemazione è facoltativa, mentre per quelle di cui la costruzione e sistemazione è fatta obbligatoria dalla legge 30 agosto 1868 si deve osservare il regolamento per la esecuzione della stessa legge approvato con Reale decreto 11 settembre 1870.

CAPO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

127. — Oltre a quanto prescrive la legge 20 marzo 1865 sulla polizia stradale, s'intendono ripetute nel presente tutte le prescrizioni emesse coll'apposito regolamento approvato con decreto Reale 15 novembre 1868 con tutte le penalità e multe dalle stesse contemplate per le contravvenzioni di polizia stradale.

128. — Ottenuta la sanzione Reale, verrà pubblicato il presente regolamento per le pratiche preliminari di esecuzione ed andrà definitivamente ed indistintamente in attività per tutte le strade qualunque fra la classe a cui esse appartengono col 1° gennaio 1873.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio provinciale nelle straordinarie adunanze 25 novembre 1871 e 9 luglio 1872.

Udine, li 24 agosto 1872,

Il R. Prefetto presidente della Deputazione provinciale
CLERC.

Visto d'ordine di S. M.
Pel Ministro Segr. di Stato pei Lavori Pubblici
L. BOSINO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Concorso alla cattedra d'introduzione alle scienze giuridiche e storia del diritto nella Regia Università di Pavia.

È fissato il giorno 21 ottobre per la riunione nei locali della Regia Università di Pavia della Commissione esaminatrice pel concorso alla cattedra d'introduzione alle scienze giuridiche e storia del diritto nella predetta Università, e il successivo giorno 22 per l'incominciamento delle pubbliche prove degli aspiranti che dichiararono di concorrervi anche per esame.

Roma, 26 settembre 1872.

Il ff. di Segretario Generale
G. BARBERIS.

MINISTERO
D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Avviso di concorso.

Presso il R. Istituto tecnico e di marina mercantile di Genova è aperto il concorso per titoli alle seguenti cattedre della Scuola professionale di Chiavari.

1. Disegno geometrico ed ornamentale con lo stipendio annuo di . . . . L. 1600
2. Elementi di fisica e di chimica . . » 1500
3. Matematiche . . . . » 1500
4. Lingua italiana, storia e geografia » 1200

I titoli de'concorrenti dovranno essere presentati non più tardi del 20 ottobre al preside del suddetto Istituto.

Roma, 29 settembre 1872.

Il Direttore capo di Divisione
V. ELLENA.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

— L'*Adige* contiene queste altre informazioni sul Congresso ginnastico riunito a Verona:

Seduta del giorno 27 — ore antimeridiane.

La seduta viene aperta alle ore 9 1/2 antimeridiane.

Viene accolta la domanda del maestro signor Cortinovis, di far parte della federazione.

Si passa quindi alla discussione dei temi proposti al Congresso.

Taluno di essi viene rimesso al prossimo Congresso non essendo presente il socio proponente.

Di qualche altro si ommette la trattazione essendochè le proposte che contiene furono già discusse ed approvate quando si discussero ed approvarono i vari articoli dello statuto.

Qualcuna venne anche ritirata dagli stessi proponenti.

Finalmente una parte di queste proposte suscitò una vera e seria discussione, come ad esempio quella del maestro Gallo di Venezia che fu pienamente approvata e che ci piace di qui riportare nella sua integrità:

9. « Equiparazione dei diritti dei maestri di ginnastica a quelli degli altri insegnanti. Loro ammissione a far parte del collegio dei professori e che la loro classificazione, riguardo alla disciplina ed al profitto eserciti la stessa influenza sul certificato generale di tutte le altre materie d'insegnamento. »

La discussione procedette fino alla 14ª proposta. La seduta fu levata a mezzodì.

Seduta del giorno 27 — ore pomeridiane.

La seduta fu aperta alle ore 2 per proseguire nella discussione dei temi sottoposti al Congresso che fu esaurita.

Il dott. Franchi lesse due indirizzi da presentarsi al prefetto ed al sindaco di Verona, che furono pienamente approvati dal Congresso.

Fu quindi incaricata la presidenza a voler pregare i nostri concittadini comm. Aleardi e cav. Pedrotti a comporre un inno per la Federazione ginnastica italiana.

Abbiamo promesso di dare il risultato del concorso per gli esercizi obbligatori che ebbe luogo l'altro giorno, e manteniamo la promessa.

Il giurì, dopo maturo esame, dichiarò:

Il maestro Benedetti Giuseppe di Piacenza ha ottenuti 9.25 punti sopra dieci punti, e gli ha rilasciato il diploma di *ginnasta distinto*.

Il maestro Nomi Leopoldo di Siena ottenne 9.65 punti sopra dieci punti, e gli ha rilasciato il diploma di *ginnasta distinto*.

Il maestro Pietro Gallo di Venezia ottenevа punti 9.85 sopra dieci punti, e gli ha rilasciato il diploma di *ginnasta distintissimo*.

La presidenza federale ci comunica la seguente lettera di S. E. il ministro della pubblica istruzione:

« Roma, 26 settembre 1872.

« N° 148.

« *Pregiatissimo Signore,*

« Ho ricevuto l'invito per l'apertura e per le sedute del terzo Congresso della Federazione ginnastica italiana — e spiacente di non potere intervenirvi, ne rendo grazie a codesta presidenza, compreso come sono della importanza della ginnastica per la educazione fisica della gioventù.

« *Il ministro:* SCIALOJA. »

Alla presidenza della Federazione ginnastica italiana e Società veronese di ginnastica — VERONA.

— Nell'ultimo fascicolo della *Rivista Militare*, in una corrispondenza da Berlino, leggesi un ragguaglio comparativo delle forze militari che la Francia, secondo la nuova legge militare, e la Germania, potrebbero mettere in campo.

Il corrispondente berlinese crede che, senza ricorrere all'esercito territoriale francese, alla cui azione la Germania potrebbe sempre opporre quella della *landwehr*, cioè una forza maggiore per numero nella proporzione di 1/8 circa, si possa dimostrare come la Francia, occorrendo, si troverebbe sempre costretta a combattere con una inferiorità numerica di fronte alla Germa-

nia. A provare la qual cosa esso adduce i calcoli seguenti.

Sembra certo, al dire dei giornali militari, che il nuovo esercito francese dovrà contare:

157 Reggimenti di fanteria,
3 Battaglioni d'Africa,
76 Reggimenti di cavalleria,
474 Batterie,
18 Battaglioni del genio,
18 Battaglioni del treno.

Supponendo che i quarti battaglioni, come è già preannunziato, sieno disciolti, o che in tempo di guerra debbano formare i depositi, e ammettendo che ognuna delle enumerate unità abbia la forza massima ammessa dall'ordinamento francese, si avranno per la parte combattente le seguenti cifre:

	Uomini
Fanteria	380,000
Cavalleria	46,000
Artiglieria	72,000
Genio	14,500
Treno	14,500
Somma	527,000

Questa cifra, io credo, è da ritenersi, come il massimo che l'esercito francese potrà mettere in campo in prima linea, e in questa credenza mi avvalora ancora il calcolo basato sul numero e sulla forza dei corpi d'armata.

Si assicura che questi saranno 17, compreso quello di riserva, e che avranno una forza di 30 mila uomini, vale a dire 510 mila in totale, cui bisogna aggiungere quattro divisioni di cavalleria, ossia in numero rotondo altri 10,000 uomini; si ha pertanto per l'esercito combattente 520,000 uomini.

Ma ancora una volta occorre sottrarre uno o due corpi d'armata per l'Algeria, Parigi e Lione, per cui le forze combattenti si ridurranno ad essere dai 460 a 490 mila uomini.

A provare quale sia la forza reale di guerra che la Germania possiede, voglio seguire lo stesso procedimento che m'ha servito di base per il calcolo delle forze francesi.

L'esercito imperiale tedesco conta come combattenti:

443 Battaglioni di fanteria,
26 Battaglioni di cacciatori,
372 Squadroni (93 restano ai depositi),
276 Batterie,
54 Compagnie pionieri (18 restano ai depositi),
297 Distaccamenti del treno.

Talchè si hanno:

	Uomini
Fanteria	443,000
Cavalleria	55,800
Cacciatori	26,000
Artiglieria	45,000
Pionieri	13,500
Treno	20,000
Totale	603,300

Questa cifra è ugualmente giustificata se calcoliamo la forza dei 18 corpi d'armata dell'esercito tedesco. Essi hanno, la guardia eccettuata, un effettivo di 34,000 uomini, la guardia 38,000; per cui, in totale, si hanno 596,000 uomini, cifra di ben poco dissimile da quella accennata.

Fatti questi calcoli, importa considerare che la Germania, come l'esperienza ha dimostrato nell'ultima guerra, avrà la possibilità, se la guerra è localizzata, di utilizzare in una lotta contro la Francia tutte le sue forze attive, restandole sempre il mezzo di adunare truppe di riserva per la difesa delle coste. In conclusione, la Germania potrà, senza sforzo, disporre di 600,000 uomini bene istruiti contro la Francia, la quale quand'anche a guardia delle sue colonie e delle grandi città potesse lasciare indietro soli 30,000 uomini non potrà adunare in prima linea più di 490,000 combattenti. Ed è qui opportuno di accennare che la Germania, dopo che i progetti francesi cominciarano ad essere conosciuti, si prepara essa pure ad aumentare le proprie forze particolarmente rispetto all'artiglieria.

Inoltre osservo che occorrono ancora nove anni perchè la Francia abbia completato il suo esercito attivo, mentre ora la riorganizzazione del 1860 funziona già regolarmente per l'esercito e per la landwehr in Prussia, come funziona la legge del 9 novembre 1867 per la Prussia e per gli Stati che già formavano l'antica Confederazione del Nord. In quanto agli altri Stati germanici, essi hanno ancora due anni di vantaggio sulla Francia per completare la loro rispettiva organizzazione militare.

A ciò si aggiunga che la Germania ha sulla Francia il vantaggio della esattezza e della prontezza della mobilizzazione preparata e studiata da lunga mano, *e ogni anno determinata nei suoi più piccoli particolari*. È ora conosciuto che la Germania anche a questo riguardo sta progettando tutti i miglioramenti possibili. Ma supponendo eziandio che le cose si mantengano nello stato medesimo in cui si trovavano il primo agosto 1870, io credo che la Germania avrà sempre molti giorni di vantaggio sulla mobilizzazione rispetto all'esercito francese; essa ne avrà ancora tanti da costituire per lei un mezzo sempre eccellente di superiorità, cioè una pronta iniziativa e il modo di assicurarsi con un primo risultato i favori della vittoria.

Altro e non meno rilevante vantaggio che potrebbe avere la Germania sul risultato di una guerra futura, sarà prodotto dalla situazione topografica delle due frontiere e della loro difesa. Dal lato francese, mentre esistono ancora le pastoie della neutralità svizzera e belgica, caddero due potenti baluardi, fu perduta la catena dei Vosgi, ed il nemico coll'impadronirsene è restato intieramente padrone degli ostacoli naturali del terreno e vi si è potentemente fortificato, pronto ad invadere il territorio dell'avversario senza che questi abbia presso alla frontiera una qualche posizione atta a tenace resistenza.

Riassumendo queste mie particolari idee, io credo che si possa conchiudere che l'esercito francese, malgrado la nuova legge, sarà sempre meno numeroso dell'esercito tedesco.

— L'Inghilterra, così il *Corriere Mercantile*, è minacciata in una delle sue principali fonti di ricchezza. Il carbon fossile si fa raro e malgrado un'elevazione sempre crescente dei prezzi, la produzione non può soddisfare la domanda. Il *deficit* per il 1871 sarebbe, dicesi, di 14 milioni di tonnellate, cioè un ottavo del consumo. I giornali inglesi ci recarono notizia di un caso affatto inatteso, che dimostra la gravità della crisi che traversa in questo momento l'industria della Gran Bretagna. Una casa inglese ha testè comperato 250,000 tonnellate di carbone francese; è la prima volta, scrive il *Sémaphore*, che simile ordinazione ci vien fatta dall'Inghilterra.

« Si capisce, dice l'*Avenir National* che riferisce questo fatto, che se l'Inghilterra non trova il modo di procurarsi, ne' suoi bacini carboniferi, il combustibile necessario alle sue innumerevoli fabbriche, se la diminuzione del suo proprio deposito e l'accrescimento delle spese di estrazione l'obbligano ad alimentarsi ormai colle mine del continente, essa perde uno dei principali alimenti della sua prosperità industriale. La sua produzione, ridotta alle condizioni generali a cui è sottomessa l'industria europea, non potrà più sfidare la concorrenza estera e gli industriali francesi e tutti quelli che sono ancora partitanti per le dottrine protezioniste, non avranno più il diritto di segnalare, fra i vantaggi eccezionali di cui godono i loro rivali inglesi, il buon mercato del carbone e del ferro.

« Quanto alla mano d'opera è provato da molto tempo, che è molto meglio pagata in Inghilterra che sul continente. Forse le stesse esigenze sempre crescenti degli operai, particolarmente di quelli impiegati nelle mine e negli stabilimenti metallurgici, hanno contribuito alla crisi attuale. Ma nello stato presente del mercato delle derrate in Inghilterra, quando tutti riconoscono l'insufficienza dei salari, il cui movimento d'ascenzione non raggiunge ancora quello degli articoli di prima necessità, non è possibile sperare un rimedio alla crisi industriale, in un ribasso del prezzo della mano d'opera. Secondo ogni probabilità, la questione già tanto complicata del carbone è aggravata da un altro problema, il problema sociale. »

DIARIO

A Pesth, la Commissione finanziaria della Delegazione austriaca, nella sua tornata del 26 settembre, intraprese una discussione alquanto lunga sull'aumento del tempo di servizio sotto le armi. La cifra di 3,761,511 fiorini, assegnata a tale uopo nel progetto del governo, benchè sostenuta dai ministri conte Andrassy e barone Kuhn, venne respinto dalla Commissione.

Nella seduta notturna dello stesso giorno 26, la Commissione suddetta approvò quello che le rimaneva a votare del bilancio degli affari esteri, secondo la proposta del governo, senza alcun cangiamento. Il sig. Herbst propose che si invitasse il ministero a far sì che gli inviati presso gli Stati minori vengano gradatamente surrogati da ministri residenti. Tale proposta fu approvata dalla Commissione.

Abbiamo già fatto qualche cenno del *Libro Rosso*, stato testè distribuito in Pesth ai membri della Delegazione dell'impero, e di cui la *Neue Freie Presse* ha pubblicato un compendio. Il *Libro Rosso* si divide in sette parti. La prima riguarda la circolare del conte Andrassy al suo ingresso in ufficio, e le relazioni dei diversi ambasciatori in risposta alla medesima. La circolare del cancelliere austriaco porta la data del 23 novembre 1871, e noi l'abbiamo riprodotta a suo tempo. Il conte Hoyos scrive da Parigi; che così il signor Thiers come il ministro degli esteri hanno fatto eccellente viso alla circolare, e manifestato il loro perfetto accordo nelle idee pacifiche dell'Austria. De Berlino, il barone Münch fa sapere, che il segretario di Stato v. Thile lo ha assicurato della buona impressione che la circolare non può mancare di produrre sull'imperatore e su Bismarck; essa ha pure incontrato l'approvazione delle più influenti sfere di Berlino. « La fiducia nella durata della pace e nell'accordo dei due grandi imperi vicini è stata rafforzata dalla schietta parola di V. E. », conchiude il signor Münch. Nè meno lusinghiera è la relazione che manda da Londra il conte Beust: il quale dice che lord Granville non ha altra politica che quella dell'Austria: la politica della pace o del lavoro.

Il conte Zaluski riferisce da Roma che la circolare dell'Andrassy ha fatto « una ottima impressione così sul Governo come sulla pubblica opinione d'Italia. »

Il barone di Prokesch-Osten, ambasciatore a Costantinopoli, dà le migliori informazioni sull'effetto che produsse sulla Porta la circolare di Andrassy. Il granvisir la chiamò « una guarentigia di pace. »

A Pietroburgo il barone Langenau comunicò la circolare al principe Gorciakoff, il quale la lodò altamente ed espresse il desiderio ch'ei gliela lasciasse « onde sottoporla a S. M. » Il rapporto del barone Langenau parve così soddisfacente al cancelliere austriaco, che l'11 dicembre mandava un nuovo dispaccio all'ambasciatore, rallegrandosi delle espressioni del principe Gorciakoff, e narrandogli come l'ambasciatore russo Novikoff gli leggesse una lettera del principe Gorciakoff, nella quale questo dice, che « i principii politici dell'Austria-Ungheria avranno per effetto di consolidare le relazioni tra i due imperi. »

La seconda parte riguarda l'udienza che lo ambasciatore austriaco conte Wimpffen ebbe presso il Re Vittorio Emanuele presentandogli le sue credenziali. La lettera del Wimpffen reca la data del 27 gennaio. S. M. il Re Vittorio Emanuele espresse la sua soddisfazione pegli amichevoli rapporti esistenti tra l'Austria e l'Italia; assicurò essere sua principal cura il conservarli; protestò della sua deferenza all'imperatore Francesco Giuseppe, e conchiuse dicendo: desiderare la più stretta unione tra l'Italia e l'Austria-Ungheria.

La terza parte concerne gli affari d'Oriente. Tra i documenti che la costituiscono è notevole una lettera del conte Ludolf, in cui è detto: « che il governo dell'impero germanico ha appoggiato la politica orientale dell'Austria. »

La quarta parte concerne le missioni nella China, nel Giappone e nel Siam; la quinta le trattative colla Francia; amendue hanno un carattere economico anzichè politico; la sesta tratta la quistione del « diritto marittimo, » a proposito della « questione dell'*Alabama*, » e consiste in lettere del conte Apponyi e del conte Beust, da Londra; la settima riguarda la « quistione degli operai » in Inghilterra, e contiene due dispacci del conte Beust.

La Commissione di permanenza dell'Assemblea francese ha tenuta il 26 la sua quinta seduta che riuscì molto agitata. Il *Journal des Débats* così ne parla: « Le discussioni che vi si sono impegnate giustificano il dubbio da noi espresso, or sono quindici giorni, commentando la quarta seduta, circa la necessità ed anche circa la semplice utilità di sottoporre periodicamente il governo ad un interrogatorio senza profitto e senza conchiudenza, poichè esso non può dar luogo ad alcuna deliberazione. Il signor Grévy, che presiedeva ieri la riunione, fu obbligato di rammentare ai commissari che il loro diritto si limita a convocare l'Assemblea pel caso che insorgano circostanze gravi ed importanti da giustificare una tale misura. L'onorevole presidente non contestò tuttavia che la consuetudine ha introdotto nelle riunioni della Commissione una certa libertà di conversazioni intorno alle questioni pendenti; ma una tal libertà non deve spianare la via a vere discussioni parlamentari di una deplorabile vivacità.

« Sgraziatamente, taluni membri della destra non la intendono a questo modo ed erigendosi, se non a pubblici censori, almeno a giudici inquisitori, traggono il governo alla sbarra. Ieri adunque i signori de Rémusat e Vittore Lefranc sono comparsi. Il primo si è accontentato di dichiarare, ciò che a noi sembra vero, che nulla di importante è avvenuto dall'epoca dell'ultima riunione perchè il governo si reputasse in debito di assumere la iniziativa di alcuna comunicazione. Il signor ministro dell'interno ebbe a fare di più. Egli ebbe a subire un violento attacco il cui segnale fu dato dal duca di La Rochefoucauld-Bisaccia a motivo degli indirizzi di un gran numero di consiglieri generali e di risposte che tali indirizzi provocarono. » Qui il *Journal des Débats* rinvia i suoi lettori al testo del resoconto della riunione e soggiunge: « Per quel che concerne la questione di principio, essa ci sembra così chiara che per oscurarla non si richiede meno di tutto quanto lo spirito di partito. Sì, la legge vieta ai Consigli generali di deliberare in materia politica e di esprimere voti che escano dal dominio dell'economia politica e sociale. Poco monta pel momento che questa ultima locuzione sia estremamente ambigua, siccome noi abbiamo già notato varie volte dimostrando quanto è elastica ed incerta la barriera che separa le questioni sociali dalle questioni politiche. Oggi non si tratta di ciò, ma di sapere se, quando un Consiglio generale ha strettamente osservata la legge e chiusa la porta a discussioni delle quali non deve occuparsi, taluni suoi membri, ed anche tutti non abbiano diritto, infuori del Consiglio, in private adunanze di redigere e di sottoscrivere, come semplici cittadini, un indirizzo al capo del governo od all'Assemblea nazionale.

« Il signor Callet ha creduto di far breccia domandando al ministro dell'interno quel che avrebbe detto o fatto il signor Thiers, se, invece di indirizzi repubblicani gli fossero pervenuti degli indirizzi ostili alla repubblica. Deve essere stato agevole il rispondere a questa interpellanza che la natura degli indirizzi non muta per nulla il diritto, che la legge autorizza o tollera tutto che essa non proibisce espressamente, e che quando essa tace, il suo silenzio vuolsi interpretare nel senso più largo e più liberale secondo l'assioma antico dei giureconsulti: *Odia restringenda, favores ampliandi*.

Il *Bulletin conservateur republicain* scrive che le intenzioni attribuite al governo di prendere la iniziativa di un progetto di legge per il ritorno dell'Assemblea a Parigi non esistono che nella immaginazione di alcuni novellieri. La maniera di vedere del signor Thiers sopra questa questione, dice il foglio citato, non è un mistero per chicchessia, poichè egli l'ha espressa chiarissimamente dinanzi alla Commissione della Camera e non vi è ragione di sorta perchè il Capo dello Stato abbia mutata opinione da allora in poi. Tutto anzi fa credere che i di lui giudizi in proposito si sieno afforzati e sieno diventati più decisivi a motivo degli avvenimenti. Il *Bulletin* crede sapere che per quanto spetta al ritorno dell'Assemblea in Parigi come anche per altre questioni importanti che debbono risolversi dai rappresentanti del paese nella prossima sessione, il presidente della repubblica abbia desiderio di lasciarne l'iniziativa all'Assemblea.

La Camera di commercio di Lione ha scritta una nuova lettera al ministro d'agricoltura e commercio intorno alla revisione dei trattati, ed ai danni che derivano dalle nuove tariffe daziarie all'industria lionese, principalmente a quella delle seterie.

In questa lettera merita attenzione il seguente paragrafo:

« Come resteremmo noi senza apprensione, quando la legge sulle materie prime, benchè non ancora applicata in ciò che concerne le sete, ha già avuto per risultato d'ingrandire il mercato di Milano, di farne un mercato rivale del nostro, e nello stesso tempo di incagliare lo sviluppo delle nostre importazioni dirette in sete asiatiche, importazioni, il cui progressivo svilupparsi era cotanto favorevole al nostro commercio ed alla nostra produzione serica? »

La lettera conchiude dimandando formalmente che per lo studio di nuove tariffe siano convocate dal governo apposite unioni, nelle quali le Camere di commercio siano rappresentate da loro delegati.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Perpignano, 28.

Ebbe luogo uno scontro di qualche importanza fra le truppe spagnuole e i carlisti comandati da Saballs. Il generale Baldrich mise in rotta completa i carlisti, i quali fuggirono verso la frontiera.

Parigi, 29.

Giovedì Gambetta pronunziò a Grenoble un discorso, nel quale disse che la Francia si appoggia da 45 anni su certe classi della società, e questa è la causa di tutte le nostre disgrazie. Soggiunse di aver fede nella sincerità dei conservatori, i quali vogliono fondare la repubblica liberale costituzionale. Invitò i veri repubblicani a non fidarsi di questa commedia e di escludere nelle prossime elezioni tutti gli antichi capi dei partiti monarchici.

Parigi, 29.

Il *Bien Public*, biasimando il discorso di Gambetta, dice che qualsiasi agitazione è ora più nociva che utile alla repubblica.

Perpignano, 29.

Mille cinquecento soldati regolari sono giunti a Puigcerda; i carlisti sono scomparsi, internandosi nelle gole circonvicine.

Lisbona, 29.

I fabbricanti fonditori, che resistettero alle pretese degli operai, hanno chiuso ieri le loro officine; 200 operai si trovano senza lavoro. Gli altri fabbricanti hanno ceduto.

Cairo, 29.

Il pubblico era inquieto per il ritardo frapposto alla lettura del Firmano giunto il 17. Questo ritardo avvenne perchè s'aspettava una lettera del Sultano, recata ieri da Mustafà bey aiutante di campo del Sultano. La lettura ufficiale del firmano e della lettera avrà luogo domani, col ceremoniale d'uso, nella cittadella del Cairo.

Verona, 29.

Oggi ebbe luogo la chiusura solenne del Congresso ginnastico, coll'intervento delle autorità e grande concorso del pubblico. L'avvocato Levi pronunciò un discorso applauditissimo. Venne fatta la distribuzione delle medaglie commemorative del Congresso, e dei premi ai vincitori del tiro a segno.

Madrid, 29.

Il progetto di legge relativo al clero fissa 31,107,065 di pezzette per sovvenzione alla Chiesa. Di queste, 27,044,983 sono a carico dei municipi per pagare i curati, i coadiutori e per le spese del culto.

BORSA DI FIRENZE — 30 settembre.

	28	30
Rendita 5 0/0	73 72	73 71 1/4
Napoleoni d'oro	21 90	21 91
Londra 3 mesi	27 43	27 44
Francia, a vista	108 75	108 65
Prestito Nazionale	85 50	85 50
Azioni Tabacchi	786 —	792 —
Obbligazioni Tabacchi	529 —	530 —
Azioni della Banca Nazionale	3825 —	3845 —
Ferrovie Meridionali	468 —	468 50
Obbligazioni id.	232 —	231 —
Buoni Meridionali	545 —	545 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1758 —	1758 —

MINISTERO DELLA MARINA.

Ufficio Centrale Meteorologico.

Firenze, 28 settembre 1872 (ore 16 10).

Il barometro ha continuato il suo movimento di ascenzione in tutta l'Italia. La pressione è aumentata di 2 a 5 mm. nel mezzogiorno, e appena di 2 nel settentrionale e nel centro. Il cielo si mantiene sereno in tutta la penisola e nuvoloso in Sicilia. Oggi il mare è agitato soltanto nel canale d'Otranto e nell'ovest della Sicilia; è mosso nelle altre stazioni di quest'isola. La calma si è ristabilita lungo tutte le altre coste italiane. Dominano deboli venti di Grecale e di Libeccio: questi nel Nord d'Italia, quelli nel Sud ove sono forti. La burrasca di ieri attacca violentemente il Nord d'Europa. In Scozia il barometro è abbassato di 18 mm. Le forti pressioni che persistono tuttora nella Francia meridionale e in Italia conserveranno il tempo tuttavia buono nelle nostre latitudini.

Firenze, 29 settembre 1872 (ore 16 2).

Una leggiera onda di depressione, il collegà alla burrasca esistente nel nord d'Europa, si stende oggi sull'Italia specialmente settentrionale e centrale, dove raggiunge i 4 mm. L'altezza barometrica oscilla tra 764 e 768 mm. in tutta l'Italia. I venti sono generalmente deboli e di varie direzioni; tuttavia dominano anche nell'alto dell'atmosfera quei delle regioni sud. La tranquillità si mantiene anche nei nostri mari ed il cielo è quasi dappertutto sereno. Probabilità di turbamenti atmosferici locali.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 29 settembre 1872.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	767 4	766 2	765 3	764 4	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	10 8	21 6	21 4	17 0	TERMOMETRO
Umidità relativa	77	45	55	84	Massimo = 22 0 C. = 17 6 R.
Umidità assoluta	7 49	8 68	10 29	12 05	Minimo = 10 2 C. = 8 2 R.
Anemoscopio	N. 1	SO. 0	SO. 3	Calma	
Stato del cielo	10. bellis.	10. chiaro	10. bellis.	9. bello un po' velato	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 30 *settembre* 1872.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 luglio 72	—	73 70	73 67	73 70	73 67 1/2	74 05	74 —	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
Prestito Nazionale	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	85 50
Detto piccoli pezzi	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	86
Obblig. Beni Eccl. 5 0/0	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tes. 5 0/0	1 luglio 72	537 50	515 —	514 —	— —	— —	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 72	—	75 95	75 90	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	74 55	74 50	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 72	—	73 95	73 90	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 luglio 72	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	»	1000	1715	1710	1715	1710	1730	1725	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	581 —	580 50	— —	— —	583 50	582 50	—
Banca Italo-Germanica	»	500	618 —	616 —	— —	— —	— —	— —	
Azioni Tabacchi	»	500	— —	—	— —	— —	— —	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	—	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	— —	— —	— —	—	158
Obbligazioni dette	1 luglio 72	500	209 —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Merid.	»	500	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Obbl. delle SS. FF. Mer.	»	500	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 aprile 67	537 50	150 —	— —	—	— —	— —	— —	—
Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 72	500	665	— —	—	—	—	—	—
Titoli provvisori detta	»	500	—		—	—	—	—	
Gas di Civitavecchia	»	500	—	—	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	—	— —	— —	— —	518
Credito Immobiliare	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Comp. Fondiaria Italiana	»	250	240 —	235 —	— —	— —	— —	— —	525
Banca Austro-Italiana	»	500	—	— —	— —	— —	— —	— —	

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro
Ancona	30	— —	— —	Parigi	90	107 40	— —
Bologna	30	— —	— —	Marsiglia	90		107 30
Firenze	30	— —	— —	Lione	90	—	— —
Genova	30	—	— —	Londra	90	27 48	27 45
Livorno	30	—	—	Augusta	90	— —	— —
Milano	30	—	—	Vienna	90	—	— —
Venezia	30	—	—	Trieste	90	— —	
Napoli	30	— —	— —	Oro, pezzi da 20 fr.		21 89	21 88
				Sconto di Banca 5 0/0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti: Rend. italiana 5 0/0 73 65, 67, 70 cont. e liquid.; 74 05, 02 1/2, fine ottobre.
Cert. sul Tesoro, emissione 1860 1864, 75 90.
Prestito Rom., Blount 74 50.
Detto Rothschild 73 85.
Banca Generale 580 25.

Il Deputato di Borsa: GIUSEPPE RIGACCI.

Il Sindaco: AGOSTINO PIERI.

INTENDENZA DI FINANZA IN POTENZA

AVVISO D'ASTA n. 676 per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, nº 3036, e 15 agosto 1867, nº 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 9 ottobre 1872, in una delle sale della suddetta Intendenza, alla presenza di uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente degli stabili infradescritti.

Condizioni principali:

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di banca, in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 12ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 11ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e di inserzione nei giornali del presente avviso d'asta, obbligatoria pei soli lotti che raggiungono il valore di L. 8000, per effetto del disposto del R. decreto 18 settembre 1870, n. 5894, e della circolare 17 ottobre 1870, n. 602, saranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle 4 pom. nell'ufficio suindicato.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

11. Gli interessi del 6 per 100 non possono pagarsi con le obbligazioni, ma in contanti.

AVVERTENZA. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Numero progressivo	Nº progressivo dei lotti	Nº della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	Provenienza	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3	921	Matera	Cappella di S. Maria la Bruna	Seminatorio nella regione Chifalco.	72 01 61	»	98000 »	2800 »	1120	100	
	5	925	Idem	Idem	Bosco, pascolo e quattro case rurali, regione Marsia	52 » »	»	176043 07	17604 30	7041	500	

4891 Potenza, addì 8 settembre 1872.

L'Intendente: G. PINNA G.

COMPAGNIA R. DELLE FERROVIE SARDE

Si avvisano i possessori delle 50,000 Obbligazioni della Serie A, che la cedola (*coupon*) nº 3, scadente con tutto il 30 corrente settembre, sarà a partire dal 1º ottobre prossimo pagata dalle Ditte infranominate contro ritenuta di L. it. 1, 15, cioè: di L. 1, 03 per tassa di ricchezza mobile, e di
„ 0, 12 per tassa sulla circolazione dei titoli giusta la legge 19 luglio 1868.

In Italia, dalle Sedi di Roma, Firenze, Milano e Napoli della *Banca Italo-Germanica*;
in Parigi dall'*Union Franco-Belge*;
in Francoforte s/M dai signori *Sulzbach frères*;
in Ginevra dai signori *Lombard Odier*.

Per le piazze non italiane i portatori della cedola nº 3 per ottenerne il pagamento dovranno presentare le corrispondenti Obbligazioni.

Roma, 16 settembre 1872.

Il Direttore Delegato
L. DELLA STUFA.

4725

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TORINO

NOTIFICANZA.

Per gli effetti previsti dall'art. 43 della legge 20 novembre 1859, num. 3755, si fa noto a chi di ragione che fu presentata dal signor cav. Baldassarre Mongenet senatore del Regno domanda per ottenere la concessione della miniera di ferro denominata Lago Gelato, situata in territorio del comune di Champ de Praz, circondario di Aosta. Che con decreto di questa prefettura in data 11 corrente mese fu ordinata la pubblicazione prescritta dal surriferito articolo di legge della domanda stessa in questa città, nel comune di Champ de Praz ed alla porta esterna della sottoprefettura di Aosta.

Che infine è fissato il termine fino a tutto il 30 del prossimo venturo mese di novembre alla presentazione presso questa prefettura delle opposizioni ed eccezioni alla sporta domanda.

Torino, li 25 settembre 1872.

4915 *Per il Prefetto:* G. FORTEBRACCIO.

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAZ

Il dividendo pel 1º semestre 1872 è fissato in L. 15 per caduna azione.

I pagamenti si faranno dalla Cassa della Società, corso Duca di Genova, n. 1, a partire dal 1º ottobre p. v., dalle ore 8 alle 11 ant., esclusi i giorni festivi.

Torino, 30 settembre 1872.

4933 L'AMMINISTRAZIONE.

PROVINCIA DI ROMA — CIRCONDARIO DI FROSINONE

COMUNE DI ANTICOLI

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che dovendosi addivenire alla vendita del taglio della macchia cedua di castagni denominata Fiuggi, nel giorno 15 futuro ottobre, alle ore 12 meridiane, nella segreteria di questo comune, avanti il sindaco sottoscritto, assistito dalla Giunta municipale, col mezzo di pubblici incanti a partiti segreti, si procederà all'aggiudicazione del taglio suddetto sulle seguenti

Basi e condizioni.

1º Il taglio verrà eseguito in tre anni conforme resta prescritto nel relativo capitolato d'oneri.

2º L'intraprendente dovrà lavorare a dogarella tutti i fusti da atterrarsi, e quelli che non fossero atti a tale lavorazione verranno ridotti a travicelli, con espressa condizione però che se dietro referto di persona d'arte si verificasse che i fusti lavorati a travicelli fossero stati atti a dogarella, sarà tenuto l'intraprendente al rifacimento dei danni.

3º Ogni spesa di lavorazione, ricaccio, affilatura, assistenza, guardiania, trasporto e qualunque altra sarà a carico dell'intraprendente.

4º Nel tempo prescritto dal capitolato d'oneri avrà luogo la misura delle dogarelle, e la conta dei travicelli, e l'aggiudicatario pagherà al comune franche da ogni spesa, come si è detto di sopra,

Lire quattro per ogni bottata di dogarelle.
Lire trentacinque per ogni cento travicelli.

5. L'intraprendente non potrà effettuare scarto alcuno, e però la misura avrà luogo prima che le dogarelle siano lavorate dall'affilatore, e in compenso il comune gli accorda un ribasso del dieci per cento sulle sole dogarelle esclusi i travicelli.

6. Tutta la legna, ossia rimanenza della Macchia, compresa la fascina, resterà a beneficio del comune.

7. Chiunque aspira all'acquisto della Macchia suddetta dovrà anticipare la somma di lire trentamila, delle quali diecimila ne depositerà nella Cassa comunale per essere ammesso alla gara, e le altre ventimila verranno sborzate alla stipolazione del contratto, d'aver luogo dieci giorni dopo la comunicazione d'ufficio della superiore approvazione, altrimenti per ogni giorno di ritardo pagherà al comune la somma di lire cinquanta, senza che vi sia bisogno di alcun atto o protesta giudiziale.

8. Scontate le lire tremila non potrà l'intraprendente trasportare dalla Macchia il legname se prima non abbia pagato il prezzo relativo, e nella ipotesi che il lavoro non giungesse alla cifra suddetta, non avrà diritto alla restituzione della somma residuale se non dopo tre anni dalla riconsegna della Macchia.

9. I partiti degli offerenti dovranno essere presentati in carta bollata da lira una in piego suggellato e corredati della ricevuta del deposito di lire 10,000 come all'art. 7º.

10. Il deliberamento del taglio seguirà a favore di chi nell'offerta segreta avrà proposto un aumento di un tanto per ogni bottata di dogarelle, e per ogni cento travicelli, maggiormente superiore, o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta formata dalla Giunta Municipale, e che servirà di base all'asta salvo però quanto resta prescritto nell'art. 85 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e nell'art. 16 del citato capitolato d'oneri circa l'ammissibilità e idoneità delle offerte.

11. Il termine utile per migliorare le offerte resta stabilito a giorni quindici da decorrere dal mezzogiorno in cui avrà luogo il primo incanto.

12. Le spese tutte di aggiudicazione e contratto saranno per due terzi a carico del comune, e per un terzo a carico dell'aggiudicatario.

Anticoli, 28 settembre 1872.

Per la Giunta Municipale
Il Sindaco ff. B. FILETICI.

4934

Avviso.

Presso gli uffici di questa segreteria comunale e per giorni 15 dalla data del presente avviso sono esposti gli atti tecnici relativi al progetto di costruzione della strada comunale obbligatoria, della lunghezza di metri 4355 40, che dalla strada provinciale di Manciano conduce al confine del comune di Sorano in comunicazione con la nuova strada che dovrà condurre a Sovana, ecc.

S'invita chi vi ha interesse a prenderne conoscenza ed a presentare, entro il detto termine, le osservazioni e le eccezioni che avesse a muovere. Queste potranno esser fatte in iscritto od a voce ed accolte dal segretario comunale (o da chi per esso) in apposito verbale da sottoscriversi dall'opponente o per esso da due testimoni.

Si avverte inoltre che il progetto in discorso tien luogo di quello prescritto dagli articoli 3, 16 e 23 della legge 25 giugno 1865 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Dal municipio di Pitigliano, li 27 settembre 1872.

4914 *Il Sindaco:* N. CIACCI.

TRASLAZIONE DI RENDITA.
(1ª *pubblicazione*)

Con decreto 14 settembre 1872 il tribunale civile e correzionale di Torino ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la intiera traslazione del certificato numero 32114, della rendita di lire 1400, consolidato cinque per cento, iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a favore di Nipote Gio. Battista fu Tommaso, già domiciliato in Torino, in capo al di lui figlio ed unico erede Nipote Enrico Giuseppe Maria Luigi fu detto Gio. Battista, domiciliato pure in Torino, minore sotto l'amministrazione della ricorrente di lui madre Bellotti Angela vedova del cavaliere Gio. Battista Nipote.

Si eseguisce la presente pubblicazione a termini e per gli effetti di cui nell'articolo 89 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870.

Torino, 26 settembre 1872.

4913 F. RUMIANO, proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino,

Sentita la relazione della supplica stata presentata per parte del cavaliere Rebuffo nella narrata qualità colli relativi documenti fattasi dal signor giudice commesso.

Dichiara doversi autorizzare siccome autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia di procedere alla cancellazione dell'intestazione esistente sul certificato 4 febbraio 1864, n. 80920 di vincolo, cioè a favore della prole nata e nascitura da Rustichelli Francesco fu Tommaso domiciliato in Torino, e di rendita di lire 615 spettante alli Gio. Battista, Carlo ed Edoardo fratelli Fraviga domiciliati a Loazzolo nella qualità di unici eredi legittimi, ed in parte eguali, del Francesco Rustichelli fu Tommaso ed autorizza la stessa Amministrazione a spedire loro altra cartella per ugual somma al portatore dichiarando tanto eseguendo l'Amministrazione stessa scaricata e liberata da contabilità.

Delegando per li relativi atti presso la Regia Amministrazione del Debito Pubblico, il signor agente di cambio Felice Velasco.

Torino, 16 settembre 1872.

In originale firmati
Gabutti presidente — Avogadro relatore — I. Baretta vicecancelliere.

Per copia
4929 RICHETTI, proc.

TRASLAZIONE DI RENDITA.
(1ª *pubblicazione*)

Con decreto 25 settembre 1872, il tribunale civile e correzionale di Torino ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il trasporto in capo all'Opera Pia di S. Luigi Gonzaga eretta in Torino, del certificato della rendita di lire dieci, portante il numero 113484, emesso in Torino li 4 giugno 1867, ed inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, consolidato cinque per cento, a favore del fu Carlevaris cav. Carlo fu Domenico di Torino.

Si eseguisce la presente pubblicazione a termini e per gli effetti dell'articolo 89 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870.

Torino, 27 settembre 1872.

4930 F. RUMIANO, proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con decreto 17 settembre 1872 dichiarò spettare alli Pietro e Marianna Leone coniugi Ferrero, residente in Torino, le lire tremila depositate presso la Cassa depositi e prestiti, di cui in cartella di deposito numero 18704, intestata al defunto Giovan Domenico Bartolomeo Leone, e mandò a detta Cassa di rimettere e consegnare mediante semplice quitanza queste lire tremila alli stessi coniugi Ferrero.

Torino, 28 settembre 1872.

4931 AVV. G. DEVALLE.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino, in camera di consiglio, con suo decreto 26 settembre 1872 dichiarò avere spettato e spettare alli barone Luigi Bartolomeo e cav. Eugenio fratelli Cravosio fu barone Ludovico di Torino la proprietà e la libera esazione e disposizione di tre certificati del Debito Pubblico consolidato 5 per 0/0, della rendita in totale di lire 155 aventi i num. 4232, 4233 e 10627, i due primi in data 28 febbraio 1862 e l'altro 22 aprile stesso anno, intestati all'ora fu Giuseppe Germano Cravosio fu Bartolomeo.

Autorizzò conseguentemente la Direzione del Debito Pubblico del Regno ad operare il tramutamento dei sovra accennati certificati in altrettanta rendita al portatore da rimettersi ai suddetti signori fratelli Cravosio.

Torino, 28 settembre 1872.

4932 G. B. BARAVALLE, proc. capo.

DIFFIDAZIONE.

Essendo stato smarrito un pagherò di L. 2500 accettato dal signor Alessandro Di Macco il 25 settembre corrente, pagabile in Civitavecchia il 15 novembre prossimo all'ordine di Cesare Perfetti e Cº, e da questo girato in bianco, si diffida chiunque a non accettare il suddetto pagherò in negoziazione, perchè l'accettarlo costituirebbe una frode.

Roma, 29 settembre 1872.

4922 CESARE PERFETTI.

OMOLOGAZIONE D'ADOZIONE.

Si rende noto che con decreto della Regia Corte d'appello di Parma, in data dodici luglio 1872, venne omologata la adozione che i coniugi Madoni Giuseppe e Tegoni Luigia di Branzone di Valmozzola hanno fatta di Labaderi Minolfo, degli esposti di Parma, mediante atto stipulato nanti S. E. il presidente della prefata Corte nel giorno trenta dicembre 1871.

4857 T. AGURRO.

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI BASSANO

AVVISO DI CONCORSO.

In seguito alle deliberazioni consigliari 4, 6 e 13 andante, relative all'istituzione di una scuola tecnica pareggiata e di un ginnasio comunale di cinque classi, che s'intitolerà Ginnasio Tecnico Brocchi, viene aperto il concorso ai posti indicati nella tabella qui sotto, ed alle condizioni seguenti:

1. La nomina avrà effetto per l'anno scolastico 1872-73, salvo di renderla triennale con diritto a pensione dopo questo primo anno di prova, e dopo ottenuto il decreto di pareggiamento della Scuola tecnica, e di approvazione del Ginnasio comunale, e salva la ulteriore conferma di triennio in triennio.

2. Gli eletti a docenti di materie comuni avranno obbligo di insegnare anche agli alunni del Ginnasio senza aumento di onorario, quantunque per questo dovesse taluno di essi in casi eccezionali essere aggravato di qualche ora settimanale di più delle ore 20 prescritte dalla legge.

3. Se alcuno in luogo della regolare patente presentasse titoli equivalenti, questi, per essere presi in considerazione, dovranno risultare tali da indurre la convinzione che possano venire riconosciuti dal Regio Ministero.

4. Gli aspiranti col solo fatto della insinuazione dell'istanza contrarranno l'obbligo di assoggettarsi in caso di nomina non solo a tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali, ma anche al regolamento speciale deliberato dal Consiglio, ed ispezionabile presso questa segreteria nelle ore d'ufficio, nonchè a tutte le leggi e regolamenti che potranno in avvenire emanarsi dal Governo e dal comune.

5. Le istanze in bollo legale, e corredate dei documenti nella tabella indicati, saranno prodotte al protocollo di questo Municipio non più tardi del giorno 10 ottobre p. v.

6. Le nomine sono di spettanza del Consiglio comunale.

Tabella dei posti ai quali è aperto il concorso.

POSTI VACANTI	STIPENDIO annuo	DOCUMENTI SPECIALI da prodursi	*OSSERVAZIONI*
Direttore della Scuola Tecnica e del Ginnasio .	L. 1600	Prove di capacità a coprire il posto.	Nel caso che venisse incaricato anche di porgere lezione, nella misura peraltro non maggiore di ore 12 per settimana, avrà diritto ad un compenso *ad personam* non superiore ad annue lire 400.
Direttore spirituale	„ 400	Idem	
Due professori di lettere italiane, doveri e diritti dei cittadini, e di geografia e storia	„ 1600 per ciascuno	Diploma di professore di lettere italiane, storia e geografia rilasciato da una Università del Regno.	Ad uno verrà affidato l'insegnamento della lingua italiana, all'altro quello della geografia e storia.
Professore di disegno e calligrafia	„ 1500	Diploma di professore di disegno rilasciato da una delle Accademie di belle arti del Regno e patente speciale per l'insegnamento della calligrafia.	
Professore di matematica e computisteria . . .	„ 1500	Diploma per l'insegnamento di tali materie.	
Professore di lingua francese	„ 1200	Patente speciale rilasciata da uno dei RR. provveditori.	
Incaricato per le scienze fisiche e naturali . .	„ 900	Patente speciale di abilitazione all'insegnamento di dette materie.	
Incaricato per gli esercizi militari e ginnastici .	„ 300	Idem	*Quantunque sieno designati i gruppi indicanti le materie attribuite a ciascun posto, pure coloro che possedessero patenti per materie assegnate a gruppi diversi potranno egualmente insinuarsi, giacchè al momento della nomina il Consiglio potrebbe recare qualche variazione nei gruppi designati.*
Professore per l'insegnamento della lingua latina nelle prime tre classi ginnasiali. . . .	„ 1400	Idem	
Professore per l'insegnamento delle lingue italiana, latina e greca nelle classi quarta e quinta ginnasiali	„ 1400	Idem	
Bidello, con diritto ad alloggio	„ 400	Certificato di saper leggere e scrivere correntemente.	

NB. Oltre i suddetti, ogni concorrente dovrà produrre i seguenti documenti:
a) Fede di nascita — *b*) Certificato medico di sana costituzione fisica — *c*) Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dell'ultimo comune in cui l'aspirante ha dimorato — *d*) Fedina politico-criminale.

Dal Palazzo Civico, Bassano, addì 14 settembre 1872.

4871 *Il Sindaco ff.*: L. MATTIELLI. *Il Segretario:* FABRIS.

Situazione della Banca Nazionale nel Regno d'Italia

A tutto il giorno 31 Agosto 1872.

ATTIVO.

Voce		Parziale	Totale
Numerario in cassa nelle Sedi e Succursali . .	L.	114,333,936 56	123,100,831 67
Esercizio delle Zecche dello Stato	„	8,766,895 11	
Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati (R. decreto 1º maggio 1866)	L.		48,450,250 „
Portafoglio	„		263,571,839 54
Anticipazioni nelle Sedi e Succursali	„		89,689,958 57
Tesoro dello Stato (legge 27 febbraio 1866) . . .	„		129,280 48
Tesoro dello Stato. — Conto mutuo di 650 milioni in biglietti (leggi 11, 21 agosto 1870, 16 giugno 1871 e 19 aprile 1872	„		708,000,000 „
Tesoro dello Stato. — Conto mutuo di 50 milioni in oro (legge 11 agosto 1870)	„		50,000,000 „
Fondi pubblici applicati al fondo di riserva . . .	„		20,000,028 10
Immobili	„		7,652,897 95
Effetti all'incasso in conto corrente	„		1,171,733 08
Azionisti, saldo azioni	„		268,762 50
Debitori diversi	„		32,296,428 06
Spese diverse	„		2,515,298 56
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova . .	„		398,888 90
Depositi volontari liberi	L.	417,404,257 95	430,300,393 20
Depositi obbligatori e per cauzione	„	12,896,035 25	
Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico in cassa . .	„	17,990,675 „	264,286,165 „
Dette presso la Banca Nazion. Toscana	„	1,361,445 „	
Dette presso l'Amministrazione del Debito Pubblico	„	244,934,045 „	
Cartelle del Debito Pubblico in cassa	„	771,500 „	22,011,900 „
Dette presso la Banca Nazionale Toscana	„	6,100 „	
Dette presso i sigg. fratelli De Rothschild	„	3,173,800 „	
Dette presso l'Amministr. del Deb. Pubbl.	„	18,060,500 „	
Conversione Prestito Nazionale — Conto in contanti	„		4,740,104 26
Conversione Prestito Nazionale — In titoli — Titoli in cassa	„		657,232 „
			L. 2,014,231,491 87

PASSIVO.

Voce		Parziale	Totale
Capitale	L.		100,000,000 „
Biglietti Banca in circolazione — per conto proprio della Banca	L.	335,904,523 60	1,087,354,773 60
id. delle finanze dello Stato	„	703,000,000 „	
somministrati agli stabilimenti di circolazione . . .	„	48,450,250 „	
Fondo di riserva	„		20,000,000 „
Tesoro dello Stato conto corrente — disponibile	L.	4,189,342 83	5,509,551 52
non disponibile	„	1,320,208 69	
Conti correnti (disponibile) nelle Sedi e Succursali . .	„		8,608,063 36
Conti correnti (non disponibile) nelle Sedi e Succursali . .	„		48,001,547 08
Biglietti all'ordine a pagarsi (articolo 21 degli Statuti) . .	„		9,086,593 57
Mandati e lettere di credito a pagarsi	„		3,261,570 62
Dividendi a pagarsi	„		549,406 „
Pubblica alienazione delle obbligazioni Asse ecclesiastico . .	„		2,704,627 99
Creditori diversi	„		9,514,552 29
Risconto del semestre precedente e saldo profitti . . .	„		1,032,279 12
Benefizi del semestre in corso	„		1,369,836 51
Depositanti di oggetti e valori diversi	„		430,300,393 20
Ministero delle Finanze c/ obbligazioni Asse ecclesiastico da alienare	„		264,286,165 „
Debito Pubblico c/ cambio cartelle rendita 5 e 3 per 100	L.	21,234,300 „	22,011,900 „
Creditori di cartelle di rend. depositate pel cambio	„	777,600 „	
Creditori per le obbligazioni del Prestito Nazionale depositate per la conversione . .	„	653,031 36	657,232 „
Debito Pubblico c/ conversione obbligazioni del Prestito Nazionale	„	4,200 64	
			L. 2,014,231,491 87

Visto — D'ordine di S. E. il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
Il Commissario Governativo della Banca Romana, incaricato dell'ispezione del Ministero: G. MIRONE.

Per il Direttore Generale
Il Segretario Generale: G. GRILLO.

4923

BANCO DI NAPOLI. Situazione al dì 7 Settembre 1872. CONTABILITA' GENERALE

ATTIVO.

Voce		Parziale	Totale
Numerario immobilizzato	L.it.	36,500,000 „	47,806,173 90
„ disponibile	„	11,306,173 90	
Biglietti Banca Nazionale	L.it.		63,470,275 „
Portafoglio	„		72,274,511 35
Anticipazioni	„		19,962,250 02
Pegni di . . . oggetti preziosi	L.it.	9,939,462 „	11,341,951 „
metalli rozzi	„	144,238 „	
mercanzie	„	45,654 „	
pannine nuove ed usate . . .	„	1,212,597 „	
Fondi pubblici	„		21,994,389 57
Immobili	„		4,785,594 72
Effetti all'incasso	„		608,748 96
Premio sopra accollo. Prestito Nazionale . . .	„		1,188,412 88
Prestiti	„		7,359,548 74
Depositi di Titoli e valute metalliche	„		11,092,306 61
Spese	„		2,493,384 51
Diversi	„		6,508,691 51
			L.it. 270,876,238 77

PASSIVO.

Voce		Parziale	Totale
Fedi, polizze, polizzini e mandatini a pagarsi	L.it.		179,934,551 50
Mandati e delegazioni a pagarsi	„		282,679 74
Conti correnti semplici — disponibili	L.it.	5,369,181 87	22,184,248 04
non disponibili . . .	„	215,340 73	
„ ad interesse	„	7,516,113 36	
„ per risparmi	„	9,083,612 08	
Servizi di cassa — Debito Pubblico	„	10,377 94	98,101 21
„ Consorzio Nazionale	„	5,099 13	
„ Provincia di Napoli	„	82,624 14	
Banca Nazionale. Somministrazione di biglietti sulla riserva metallica immobilizzata	„		2[illegible],160,000 „
Patrimonio — del Banco	L.it.	25,000,000 „	25,123,428 „
della Cassa di Risparmio	„	123,428 „	
Banco di Sicilia C/C	„		2,021,266 29
Fondo di riserva	„		5,217,765 24
Depositanti di titoli e valute metalliche	„		11,092,306 61
Benefizi	„		4,353,894 92
Diversi	„		407,997 22
			L.it. 270,876,238 77

Visto
Il Direttore Generale
G. COLONNA

Per copia conforme
Il Segretario Generale
G. MARINO

Il Ragioniere Generale Reggente
R. PUZZIELLO

4936

Alla Gazzetta d'oggi è unito un Supplemento contenente Avvisi d'asta ed Annunzi giudiziari.

FEA ENRICO, Gerente

ROMA — Tip. EREDI BOTTA
Via de' Lucchesi 4.